

ATTUAZIONE DEL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE (QSN) 2007-2013 PROGRAMMAZIONE DEL FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE

IL CIPE

VISTE le “Linee guida per l’elaborazione del Quadro strategico nazionale (QSN) per la politica di coesione 2007-2013” e la relativa intesa sancita in sede di Conferenza Unificata in data 3 febbraio 2005, nelle quali è stato concordato il percorso di definizione del QSN quale riferimento strategico del processo di programmazione della politica regionale unitaria, comunitaria (finanziata con risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale) e nazionale realizzata in base all’art.119, comma 5, della Costituzione e finanziata attraverso il Fondo per le aree sottoutilizzate;

VISTI gli orientamenti integrati per la crescita e l’occupazione, di cui alla decisione del Consiglio europeo, del 12 luglio 2005, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione (2005/600/CE) ed alla raccomandazione del Consiglio, del 12 luglio 2005, relativa agli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità (per il periodo 2005-2008) (2005/601/CE) e viste altresì le priorità dell’Agenda sociale e della Strategia di sviluppo sostenibile che, nel complesso, mirano a rilanciare la crescita, la competitività e l’occupazione, a rafforzare la coesione sociale e la sostenibilità ambientale della crescita e che devono trovare sostegno, laddove convergenti, anche nella politica di coesione comunitaria e nazionale;

VISTA la decisione del Consiglio europeo del 6 ottobre 2006 (2006/702/CE) con la quale sono stati adottati gli Orientamenti strategici comunitari in materia di coesione, che definiscono un contesto indicativo per i paesi beneficiari per l’elaborazione dei quadri strategici nazionali ed i programmi operativi per il periodo 2007-2013;

VISTI il regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006 dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999 e il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999;

VISTI in particolare gli articoli 27 e seguenti del citato regolamento (CE) N. 1083/2006 che prevedono l’adozione di un quadro di riferimento strategico nazionale quale strumento per preparare la programmazione dei fondi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 e successiva rettifica (GU dell'Unione europea L 45/3 del 15 febbraio 2007), che stabiliscono modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

VISTE le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles (15 e 16 dicembre 2005), in cui il Consiglio ha raggiunto un accordo sulle prospettive finanziarie per il periodo 2007–2013, nonché l'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria;

VISTE la decisione della Commissione del 4 agosto 2006 n. C(2006)3472, che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno a titolo dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» per il periodo 2007-2013, la decisione n. C(2006)3473, che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno a titolo dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» per il periodo 2007-2013, la decisione n. C(2006)3474, che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno a titolo dell'obiettivo «Convergenza» per il periodo 2007-2013 e la decisione n. C(2006)3480 che fissa l'elenco delle regioni ammesse a beneficiare del finanziamento dei Fondi strutturali a titolo transitorio e specifico nell'ambito dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» per il periodo 2007-2013;

VISTA la legge 16 aprile 1987, n. 183, che, agli articoli 2 e 3, specifica le competenze di questo Comitato in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria per il coordinamento delle iniziative delle Amministrazioni a essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, sia comunitari che nazionali;

VISTI inoltre gli articoli 5 e seguenti della predetta legge n. 183/1987, che istituisce il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie disciplinandone le relative erogazioni e l'informazione finanziaria;

VISTO l'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 che definisce gli accordi che regolano gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonché degli enti locali;

VISTE le successive delibere del 21 marzo 1997, n. 29 (G.U. n. 105/1997), concernente la "Disciplina della programmazione negoziata" e 22 marzo 2006, n. 14 (G.U. n. 256/2006) relativa alla "Programmazione delle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate mediante le intese istituzionali di programma e gli accordi di programma quadro", adottate da questo Comitato in attuazione della citata legge n. 662/1996;

VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che, nel dare attuazione al disposto dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, ridefinisce le competenze di questo Comitato al quale, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, viene demandato il compito di definire le linee generali di politica economica per la valorizzazione dei processi di sviluppo delle diverse aree del Paese, con particolare riguardo alle aree depresse, ora aree sottoutilizzate;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n.38 che affida al Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione (DPS) del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il compito, tra l'altro, di provvedere alle iniziative in materia di utilizzazione dei Fondi strutturali comunitari secondo le direttive generali di questo Comitato e di curare l'inoltro delle richieste di cofinanziamento agli organismi comunitari;

VISTI gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n.289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n.208/1998 e al Fondo istituito dall'art.19, comma 5, del decreto legislativo n.96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'articolo 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese e viene stabilita la possibilità che questo Comitato, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in relazione allo stato di attuazione degli interventi finanziati o alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure, trasferisca risorse dall'uno all'altro Fondo, con i conseguenti effetti di bilancio;

VISTO l'articolo 1, comma 2, del decreto legge 8 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n.233, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il predetto DPS e le funzioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate;

VISTO il Documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) 2007-2011, approvato dal Consiglio dei Ministri il 7 luglio 2006 e recepito dal Parlamento il 26 luglio 2006, che demanda al QSN il compito di indirizzare la spesa in conto capitale diretta ad obiettivi di riequilibrio economico-sociale in particolare nel Mezzogiorno, di ridurre la persistente sottoutilizzazione di risorse nel Mezzogiorno e di contribuire alla ripresa della competitività e della produttività dell'intero Paese;

VISTA la propria delibera n. 77 del 15 luglio 2005 (G.U. n.19 del 24 gennaio 2006) di "Attuazione delle Linee Guida per l'impostazione del Quadro Strategico Nazionale";

TENUTO CONTO dei documenti strategici elaborati, in base alle richiamate Linee guida e alla citata delibera n. 77/2005, dalle singole Regioni e Province autonome (Documenti strategici regionali), dal Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione e dalle Regioni del Mezzogiorno (Documento strategico Mezzogiorno, dicembre 2005)

e da dodici Amministrazioni centrali incaricate, raccolte in un Comitato coordinato dal DPS in partenariato con le rappresentanze istituzionali degli Enti locali e con le parti economiche e sociali (Documento strategico preliminare nazionale, novembre 2005);

VISTA la nota n. D(2006)1027 del 7 agosto 2006 con cui la Commissione europea ha comunicato la ripartizione annuale delle risorse comunitarie assegnate all'Italia, comprensive dell'indicizzazione;

VISTA la propria delibera 22 dicembre 2006, n. 174 (G.U. n. 95 del 24 aprile 2007) di "Approvazione del Quadro strategico nazionale" e relativo allegato, concernente "La politica regionale nazionale del FAS nell'ambito della programmazione unitaria della politica regionale per il 2007-2013";

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria per il 2007) e in particolare i seguenti commi dell'art.1:

- 863 e 864, i quali prevedono, fra l'altro, che il Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'art.61 della legge 27 dicembre 2002, n.289 e successive modificazioni, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, è incrementato di 64.379 milioni di euro, di cui 100 milioni per ciascuno degli anni 2007 e 2008, 5000 milioni per l'anno 2009 e 59.179 milioni entro il 2015, per la realizzazione degli interventi di politica regionale nazionale relativi al periodo di programmazione 2007-2013 e che il citato QSN costituisce lo strumento della programmazione unitaria delle risorse aggiuntive, nazionali e comunitarie, e rappresenta, per le priorità individuate, il quadro di riferimento della programmazione delle risorse ordinarie in conto capitale, fatte salve le competenze regionali in materia;
- 1152, che prevede, per interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria esistente nelle Regioni Sicilia e Calabria non comprese nelle strade gestite da ANAS S.p.A., l'assegnazione in sede di riparto delle somme stanziare sul predetto Fondo di una quota rispettivamente pari a 350 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;

VISTO il Documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) 2008-2011, approvato dal Governo il 28 giugno 2007, che, nel richiamare obiettivi e priorità della programmazione unitaria comunitaria e nazionale contenuta nel QSN 2007-2013, richiede una forte complementarietà fra politica regionale e politica economica e la conseguente collaborazione tra i diversi livelli di responsabilità;

VISTA la propria delibera 28 giugno 2007 n. 36 (G.U. n. 241/2007), relativa ai criteri di cofinanziamento nazionale degli interventi finanziati dal FESR per il periodo 2007-2013;

VISTA la propria delibera 28 giugno 2007 n. 37 (G.U. n. 229/2007), relativa ai criteri di cofinanziamento nazionale degli interventi finanziati dal FEASR per il periodo 2007-2013;

VISTA la propria delibera 23 novembre 2007 n.124, in corso di formalizzazione, relativa ai criteri di cofinanziamento nazionale degli interventi comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013 finanziati dal Fondo europeo pesca;

VISTA la propria delibera 28 giugno 2007, n. 50 (G.U. n. 253/2007) che ha destinato alla copertura dei tagli e degli accantonamenti disposti dalla legge finanziaria 2007, l'importo di 1.106 milioni di euro, relativo all'anno 2010, reperito nell'ambito dello stanziamento recato dalla stessa legge finanziaria 2007 a favore del FAS ed aggiuntivo rispetto a quanto previsto in sede di stesura del QSN;

VISTA la propria delibera 3 agosto 2007, n. 82 (G.U. n. 301/2007) relativa all'approvazione delle "Regole di attuazione del meccanismo di incentivazione legato agli obiettivi di servizio del QSN 2007-2013;

VISTA la propria delibera 9 novembre 2007, n. 122, in corso di formalizzazione, con la quale si è provveduto a disporre, in attuazione del citato comma 1152 dell'art. 1 della citata legge n. 296/2006, una prima assegnazione di 500 milioni di euro per interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria a favore delle Regioni Calabria e Sicilia nella misura, rispettivamente di 150 e di 350 milioni di euro;

VISTA la decisione della Commissione del 13 luglio 2007 n. C(2007) 3329 def, che, a norma del citato art. 28 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, prende atto della strategia nazionale e dei temi prioritari del Quadro strategico nazionale 2007-2013;

CONSIDERATO che il testo del Quadro strategico nazionale, modificato a seguito dell'interlocuzione informale e formale con la Commissione europea e oggetto della relativa presa d'atto della Commissione stessa – al quale è stata data adeguata pubblicità anche attraverso la sua pubblicazione sul sito del Ministero dello sviluppo economico - rispetta i contenuti fondamentali del testo approvato con la propria delibera 22 dicembre 2006, n. 174 (G.U. n. 95/2007);

CONSIDERATO che la strategia di politica regionale unitaria, comunitaria e nazionale, definita nel QSN è finanziata con le risorse aggiuntive, comunitarie e nazionali, provenienti, rispettivamente, dal bilancio dell'Unione europea (Fondi strutturali) e nazionali (Fondo di cofinanziamento nazionale ai fondi strutturali e Fondo per le aree sottoutilizzate) e che il QSN rappresenta altresì, per le priorità individuate, il quadro di riferimento della programmazione delle risorse ordinarie in conto capitale, fatte salve le competenze regionali in materia;

CONSIDERATO inoltre che il Fondo per le aree sottoutilizzate, quale Fondo nazionale pluriennale per lo sviluppo, costituisce lo strumento con cui si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art.119, comma 5, della Carta Costituzionale, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra le diverse aree del Paese;

VISTA la proposta del Ministro dello sviluppo economico di cui alla nota n. 20540 del 17 dicembre 2007, con la quale è stato trasmesso il documento concernente l'attuazione del Quadro strategico nazionale 2007-2013;

ACQUISITO, su tale proposta, il parere favorevole della Conferenza unificata espresso nella seduta del 20 dicembre 2007 e trasmesso con nota n. 6679 del 20 dicembre 2007, comprensivo delle osservazioni regionali riportate in allegato alla nota stessa;

VISTA la successiva nota del Ministero dello sviluppo economico n. 29695 del 20 dicembre 2007, con la quale sono state trasmesse delle modifiche alla citata proposta del 17 dicembre 2007;

TENUTO CONTO dell'esito della discussione e delle esigenze emerse nel corso della presente seduta concernenti, in primo luogo, la necessità di un coinvolgimento annuale di questo Comitato sullo stato di attuazione della presente delibera per il suo intero arco temporale di riferimento, in secondo luogo l'esigenza di una verifica di metà periodo, sempre da parte di questo Comitato, sullo stato complessivo di attuazione della presente programmazione ed, infine, la necessità di assicurare che sia rispettata la riserva minima del 30%, a favore delle infrastrutture e dei servizi di trasporto nel Mezzogiorno, prevista dall'art.1, comma 863, della legge finanziaria 2007, attraverso la verifica da parte dello stesso CIPE, al 30 aprile 2008, in ordine al rispetto di tale quota minima con eventuale ricorso prioritario alla c.d. "riserva di programmazione";

DELIBERA

Il Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013 e relativo allegato concernente "La politica regionale nazionale del FAS nell'ambito della programmazione unitaria della politica regionale per il 2007-2013" (nel seguito: "Allegato FAS-QSN") di cui alle premesse, sono acquisiti, così come modificati a seguito dell'interlocuzione informale e formale con la Commissione europea, agli atti della odierna seduta di questo Comitato e costituiscono il riferimento di carattere programmatico della presente delibera.

La strategia di politica regionale unitaria attuata, esclusivamente o in parte, attraverso risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate rispetta i principi stabiliti dal QSN per l'utilizzo delle risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale. Gli stessi principi sono applicati secondo criteri di appropriatezza, flessibilità e proporzionalità al fine di garantire l'unitarietà e la complementarietà delle due componenti di finanziamento e di garantire la specificità di ogni strategia e le connesse esigenze di differenziazione dei due strumenti.

Nel regime della programmazione unitaria definita dal QSN - tenuto conto del suo carattere innovativo, della strategicità degli obiettivi e della ampia partecipazione partenariale garantita nella definizione della programmazione e sorveglianza

dell'attuazione - possono rientrare anche quelle risorse già assegnate con precedenti delibere di questo Comitato secondo i criteri e nei limiti di seguito specificati:

a) le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, ripartite con precedenti delibere di questo Comitato e non ancora programmate o comunque riprogrammabili, possono essere utilizzate come parte integrante della programmazione unitaria 2007-2013 a condizione che:

- risultino assegnate ad Amministrazioni responsabili dell'attuazione della strategia del QSN;
- siano esplicitamente destinate, attraverso Accordo/i di programma quadro (ove previsto dalle relative delibere di assegnazione delle risorse), all'attuazione della strategia del QSN in conformità con gli indirizzi e i criteri della politica regionale unitaria 2007-2013 e siano pertanto richiamate nei Documenti di programmazione unitaria o di strategia specifica di cui al successivo punto 2.1 ovvero in appositi atti integrativi successivi da definirsi non oltre il 31 dicembre 2009.

Ad esse sono comunque estesi i requisiti di sorveglianza, informazione, monitoraggio e valutazione previsti per la politica regionale unitaria. Tali risorse concorrono inoltre a determinare l'ammontare su cui è calcolata la quota di impegni di spesa complessivi per la programmazione unitaria di cui al successivo punto 7.3 della presente delibera.

b) Le risorse del Fondo aree sottoutilizzate ripartite con precedenti delibere di questo Comitato che risultino già programmate alla data odierna attraverso Accordi di programma quadro o altri strumenti, possono essere considerate parte integrante della programmazione unitaria 2007-2013 se esplicitamente e puntualmente richiamate dai Documenti di programmazione unitaria o di strategia specifica di cui al successivo punto 2.1, ovvero in appositi atti integrativi successivi da definirsi non oltre il 31 dicembre 2009, a condizione che:

- siano destinate a progetti già individuati, le cui finalità siano pienamente assimilabili alla strategia del QSN e che rispettino i criteri di cui al punto 4.1 e relativo Allegato 1 della presente delibera;
- non sia stata realizzata spesa prima della data del 1 gennaio 2007.

Nell'attuazione di tali progetti andranno rispettate le regole proprie dei relativi strumenti di programmazione e ad essi sono comunque estesi i requisiti di sorveglianza, informazione, monitoraggio e valutazione previsti per la politica regionale unitaria. Ne sarà assicurata adeguata riconoscibilità nel sistema di monitoraggio di cui al successivo punto 8 della presente delibera.

Nel caso in cui tali progetti siano rendicontati sui programmi comunitari 2007-2013, le risorse afferenti a tali progetti che si rendano così disponibili sono riprogrammate nei medesimi ambiti secondo le regole stabilite dalla presente delibera e devono esser oggetto di impegno di spesa entro i due anni successivi all'inserimento nella programmazione comunitaria e comunque non oltre il 2016. Anche ad essi sono comunque estesi i requisiti di sorveglianza, informazione, monitoraggio e valutazione

previsti per la politica regionale unitaria. Ne sarà assicurata adeguata riconoscibilità nel sistema di monitoraggio di cui al successivo punto 8 della presente delibera.

Le risorse del FAS assegnate con precedenti delibere di questo Comitato che dispongano scadenze per l'assunzione dei relativi impegni di spesa e che, alle date previste, non risultino oggetto di impegno sono considerate in detrazione dalle assegnazioni già disposte qualora le date di scadenza siano precedenti al 1° gennaio 2007 mentre, se successive, sono considerate in detrazione dalle ulteriori quote da assegnare alle Amministrazioni interessate da parte di questo Comitato, a valere sulla riserva di programmazione di cui ai successivi punti 1.1.1 b), 1.2.1 b) e 7.3 della presente delibera.

Tutte le scadenze per impegni di spesa disposte con la presente delibera che non risultino rispettate alle date indicate saranno ugualmente considerate in detrazione delle quote da assegnare alle Amministrazioni interessate in sede di riparto della predetta riserva di programmazione. Resta fermo quanto disposto al successivo punto 7.2 in ordine alle date conclusive per l'assunzione di impegni di spesa e l'esecuzione di pagamenti.

1. Fondo per le aree sottoutilizzate: ripartizione delle risorse di cui alla legge n. 296/2006

Con riferimento al periodo di programmazione 2007-2013, le risorse aggiuntive del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge n.289/2002, oggetto della presente ripartizione sono pari a 63.273 milioni di euro. Tale importo costituisce infatti l'ammontare ripartibile recato dalla legge n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007) art.1 comma 863 pari a 64.379 milioni di euro, al netto dell'importo di 1.106 milioni di euro già assegnato da questo Comitato con la delibera n. 50/2007 richiamata in premessa.

La ripartizione di tali risorse per il citato periodo – in linea con la strategia, i criteri e le finalità del QSN e nel rispetto del consolidato criterio di ripartizione tra le macroaree del Centro-Nord e del Mezzogiorno nella misura, rispettivamente, del 15 e dell'85 per cento - è riportata nei punti che seguono e nelle relative tavole.

Il riparto per annualità a favore delle Amministrazioni destinatarie e per strumento attuativo è disposto - nel rispetto delle attribuzioni complessive per annualità disposte dalla legge finanziaria 2007 - negli atti di approvazione della programmazione del FAS di cui ai successivi punti 1.1, 1.2, 2 e 3.

1.1 Ripartizione a favore del Mezzogiorno del Fondo per le aree sottoutilizzate 2007-2013

1.1.1 Assegnazione totale, quota accantonata per destinazioni particolari e riserva di programmazione

Le risorse aggiuntive del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) per il periodo 2007-2013, destinate all'attuazione di programmi e interventi per il conseguimento degli obiettivi del QSN nelle Regioni del Mezzogiorno ammontano complessivamente a 53.782 milioni di euro. La programmazione finanziaria complessiva di tali risorse è riportata nella tavola 1.

In particolare tale programmazione prevede:

- a) La quantificazione delle risorse complessive disponibili per il Mezzogiorno;
- b) Le risorse del FAS accantonate sulla base degli orientamenti programmatici di cui al punto 2 dell'allegato FAS-QSN, le cui modalità di utilizzo saranno definite ove necessario con successiva delibera di questo Comitato, sono pari complessivamente a 16.134,615 milioni di euro e sono destinate al finanziamento:

1. del meccanismo incentivante per il raggiungimento degli "obiettivi di servizio" individuati nel QSN e delle relative azioni di sostegno e accompagnamento all'attuazione dello stesso, per un importo di 3.012 milioni di euro.

Tali risorse nell'ambito del Progetto "obiettivi di servizio", sono destinate:

- i) al finanziamento del meccanismo premiale di cui alla delibera CIPE n. 82/2007, punto 1, per 3.000 milioni di euro;
- ii) alle attività di sostegno definite dal Gruppo tecnico di accompagnamento o dal suo coordinamento, di cui al punto 2 della citata delibera, per 3,8 milioni di euro;
- iii) al "Progetto di azioni di assistenza tecnica e azioni di sistema a supporto degli obiettivi di servizio", di cui al punto 3 di tale delibera, per 7 milioni di euro attribuiti alle linee operative attuate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (2 milioni di euro), dal Ministero della salute (1 milione di euro), dal Ministero della solidarietà sociale (2 milioni di euro) e dal Dipartimento della famiglia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (2 milioni di euro);
- iv) alle attività relative alla disponibilità di informazione statistica funzionale al monitoraggio e verifica del meccanismo premiale degli obiettivi di servizio, di cui al punto 4 della citata delibera, per 1,2 milioni di euro.

2. di una riserva di premialità per progetti innovativi e di qualità, da individuare nel corso del periodo di programmazione (1.500 milioni di euro);

3. di progetti strategici speciali (3.699,269 milioni di euro): "Progetto Salute, sicurezza e sviluppo nel Mezzogiorno", "Programma straordinario nazionale per il recupero economico-produttivo di siti industriali inquinati" e "Progetto straordinario per la tutela delle collettività residenti in aree a rischio" con l'inquadramento generale e le assegnazioni di seguito in dettaglio specificati.

I Progetti strategici speciali sono iniziative di particolare interesse strategico, definite e attuate con modalità differenziate di governance adeguate alla natura dei progetti stessi. Il Progetto strategico speciale prevede un pieno coinvolgimento di tutti i soggetti responsabili a livello territoriale e si realizza mediante la stipula di Accordo/i di programma quadro, sulla base dei contenuti di massima stabiliti da appositi Protocolli d'intesa siglati dai Ministeri e dalle Regioni interessati (le quali partecipano al progetto tenuto conto dei criteri di riparto adottati per i programmi di interesse strategico regionale, ferma restando la necessità di una verifica qualitativa adeguata delle proposte) e previa la definizione di un Documento di Progetto che specifichi i contenuti di dettaglio, le modalità di attuazione e di governance del progetto stesso. Una volta definito, il Documento di Progetto è presentato al CIPE, previa istruttoria tecnica di coerenza con le finalità del QSN da realizzarsi a cura del MISE-DPS, per l'approvazione definitiva. Ai progetti strategici speciali sono estesi i requisiti di sorveglianza, informazione, monitoraggio e valutazione previsti per la politica regionale unitaria; ai progetti strategici speciali si applica quanto previsto al successivo punto 4.2. Eventuali nuovi progetti strategici speciali potranno essere attivati a valere sulle risorse della riserva di programmazione con le stesse modalità previste dalla presente delibera.

Ai Progetti strategici speciali individuati sono assegnate le seguenti risorse:

- 1.500 milioni di euro al "Progetto Salute, sicurezza e sviluppo Mezzogiorno" quale contributo all'attuazione del "Protocollo di intesa tra il Ministero dello Sviluppo economico, il Ministero della Salute e le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Regione Siciliana per un Quadro strategico per la Salute, sicurezza e sviluppo nel Mezzogiorno" del 17 aprile 2007 e del relativo Memorandum;

- 2.149,269 milioni di euro per la realizzazione nel Mezzogiorno del "Programma straordinario nazionale per il recupero economico-produttivo di siti industriali inquinati" cui si aggiunge l'ulteriore ammontare (409,731 milioni di euro) destinato al progetto a valere sulle risorse di interesse strategico nazionale per la Priorità 3 (in coordinamento con la Priorità 7) del QSN (di cui alla successiva Tavola 3);

- 50 milioni di euro al "Progetto straordinario per la tutela delle collettività residenti in aree a rischio".

4. di una riserva di programmazione da attribuire nel corso del periodo di programmazione secondo quanto disposto dal successivo punto 7.3 della presente delibera (7.923,346 milioni di euro). L'attribuzione della riserva di programmazione a favore del complesso delle Amministrazioni regionali non è inferiore per quota destinata a quella disposta con la presente delibera sull'ammontare destinato all'attuazione dei programmi volti al conseguimento degli obiettivi del QSN di cui al successivo punto c). La riserva di programmazione di cui al presente punto include le risorse destinate in via anticipata all'attuazione del comma 1152 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2006 n.296, di cui alla delibera di questo Comitato n. 122/2007 richiamata in premessa.

c) le risorse per complessivi 37.647,435 milioni di euro che sono assegnate per l'attuazione di programmi di interesse strategico regionale, nazionale e interregionale volti al conseguimento degli obiettivi del QSN, di cui ai successivi punti 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4.

Tavola 1**Programmazione FAS 2007- 2013 - Mezzogiorno***(in milioni di euro)*

		TOTALE
A	<u>Totale risorse disponibili Mezzogiorno</u>	53.782,050
B	Accantonamento per particolari destinazioni e riserva di programmazione	16.134,615
B1	<i>Progetto "obiettivi di servizio"</i>	<i>3.012,000</i>
B2	<i>Fondo premiale per progetti innovativi e di qualità</i>	<i>1.500,000</i>
B3	<i>Destinazione a Progetti strategici speciali</i>	<i>3.699,269</i>
B31	<i>Progetto Salute, sicurezza e sviluppo nel Mezzogiorno (1)</i>	<i>1.500,000</i>
B32	<i>Programma straordinario nazionale per il recupero economico-produttivo di siti industriali inquinati (2)</i>	<i>2.149,269</i>
B33	<i>Progetto straordinario per la tutela delle collettività residenti in aree a rischio (3)</i>	<i>50,000</i>
B4	<i>Riserva di programmazione</i>	<i>7.923,346</i>
C	Risorse Programmi FAS in attuazione Priorità del QSN 2007-2013	37.647,435
C1	<i>Programmi di interesse strategico nazionale</i>	<i>17.817,981</i>
C2	<i>Programmi di interesse strategico regionale</i>	<i>18.069,164</i>
C3	<i>Programmi interregionali</i>	<i>1.760,290</i>

(1) Progetto speciale integrato "Salute, sicurezza e sviluppo nel Mezzogiorno" di attuazione del Protocollo d'intesa sottoscritto in data 17 aprile 2007. Ai fini dell'avvio della fase attuativa del progetto il Ministro della Salute costituisce, con proprio decreto entro 30 giorni dalla data del presente provvedimento, apposita Unità di coordinamento progettuale e tecnico-amministrativo, incaricata di predisporre, entro i 90 giorni successivi alla sua costituzione e in raccordo con le Regioni e le Amministrazioni centrali interessate al progetto, un APQ interregionale in uno con la strumentazione programmatica ed operativa per l'attuazione del citato Memorandum.

(2) Il Progetto strategico speciale "Programma straordinario nazionale per il recupero economico-produttivo di siti industriali inquinati" è attribuito alla responsabilità del Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e attuato secondo le modalità di governance di cui al punto 1.1.1. Le iniziative saranno attuate prioritariamente sui siti industriali inquinati inclusi nei siti di interesse nazionale e in quelli di interesse regionale di particolare rilievo.

(3) Il Progetto straordinario per la tutela delle collettività residente in aree a rischio è attribuito alla responsabilità della Presidenza del Consiglio – Dipartimento per la protezione civile e attuato secondo le modalità di governance di cui al punto 1.1.1.

La tavola 2 riporta la ripartizione delle risorse FAS di cui al precedente punto c) ripartite per Priorità del QSN e per programmazione di interesse strategico regionale, nazionale e interregionale.

Il riparto delle risorse di interesse strategico regionale per Priorità ha natura indicativa e globale e costituisce orientamento per la programmazione del FAS da parte delle Regioni del Mezzogiorno complessivamente considerate. Il MISE-DPS, in collaborazione con le Regioni del Mezzogiorno, assicurerà che la programmazione complessiva delle risorse di interesse strategico regionale risulti al massimo coerente con l'attuazione efficace della strategia del QSN. La successiva tavola 3 riporta l'articolazione delle risorse di interesse strategico nazionale in Programmi di riferimento per il conseguimento delle Priorità del QSN. La successiva tavola 5 riporta l'articolazione delle risorse di interesse strategico interregionale in Programmi di riferimento per il conseguimento delle Priorità del QSN.

Le amministrazioni interessate assicurano che, nel complesso, non meno del 30% delle risorse attribuite per interventi nel Mezzogiorno, al netto della riserva di programmazione di cui al punto B4 della tavola 1, sia destinato al finanziamento di infrastrutture e servizi di trasporto di rilievo strategico nelle regioni meridionali ai sensi dell'art. 1, comma 863, della legge n. 296 del 2006.

La verifica del rispetto di tale quota del 30% sarà effettuata da parte di questo Comitato al 30 aprile 2008, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sulla base dell'istruttoria svolta dal Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione.

Qualora gli esiti della verifica evidenzino il mancato rispetto della soglia minima di cui al predetto art. 1, comma 863, questo Comitato provvederà ad adottare provvedimenti integrativi a favore della detta riserva di legge utilizzando prioritariamente le risorse accantonate a titolo di riserva di programmazione.

Tavola 2

Riparto delle risorse per Priorità del QSN - FAS 2007- 2013 Mezzogiorno

	Priorità del QSN	Risorse Programmi FAS in attuazione Priorità del QSN 2007-2013 -Totale (1)	di interesse strategico nazionale (2)	di interesse strategico regionale (3)	di interesse strategico interregionale (4)
		milioni di euro	milioni di euro	milioni di euro	milioni di euro
		37.647,435	17.817,981	18.069,164	1.760,290
		milioni di euro	Quota percentuale	Quota percentuale	Quota percentuale
			100	100	100
1	Miglioramento e valorizzazione delle risorse umane	2.111,609		1,5	-
	<i>di cui: istruzione</i>	<i>1.874,231</i>	9,0		
	<i>di cui: altro</i>	<i>237,378</i>	1,3		
2	Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell'innovazione per la competitività	5.247,900	22,1	7,3	-
3	Energia e ambiente: uso sostenibile ed efficiente delle risorse per lo sviluppo	6.031,610	7,9	21,1	-
	<i>di cui: energie rinnovabili e risparmio energetico (interregionale)</i>	<i>813,999</i>			46,2
4	Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l'attrattività territoriale	3.352,134	8,3	10,3	-
5	Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l'attrattività per lo sviluppo	2.700,561	5,0	4,8	
	<i>di cui: attrattori culturali, naturali e turismo (interregionale)</i>	<i>946,291</i>			53,8
6	Reti e collegamenti per la mobilità	8.055,172	22,6	22,3	
7	Competitività dei sistemi produttivi e occupazione	5.997,600	20,2	13,3	
8	Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani	3.372,009	-	18,7	
9	Apertura internazionale e attrazione di investimenti, consumi e risorse	449,820	2,5	-	
10	Governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali e efficaci	329,020	1,1	0,7	

(1) Il totale delle risorse considerate corrisponde alla voce C della Tabella 1. (2) Il totale delle risorse considerate corrisponde alla voce C1 della Tavola 1. L'articolazione delle risorse sulla base delle indicazioni per Priorità in Programmi di riferimento è presentata nella Tavola 3. (3) Il totale delle risorse considerate corrisponde alla voce C2 della tavola 1. Il riparto delle risorse per Priorità ha natura indicativa e globale e costituisce orientamento per la programmazione del FAS da parte delle Regioni del Mezzogiorno complessivamente considerate. (4) Il totale delle risorse considerate corrisponde alla voce C3 della Tavola 1. L'articolazione delle risorse sulla base delle indicazioni per Priorità in Programmi di riferimento è presentata nella Tavola 5.

1.1.2 Destinazione delle risorse per la realizzazione di programmi di interesse strategico nazionale nelle regioni del Mezzogiorno

La politica regionale unitaria si attua, per alcune Priorità del QSN, attraverso Programmi di interesse strategico nazionale per il Mezzogiorno a responsabilità di una o più Amministrazioni centrali, cui sono destinate risorse del FAS per 17.817,981 milioni di euro per il periodo 2007-2013.

La tavola 3 riporta l'articolazione di tale assegnazione in "programmi di riferimento", le risorse FAS destinate ad ognuno di tali programmi, l'indicazione delle Priorità cui ogni programma dà attuazione, le Amministrazioni centrali interessate alla loro attuazione. Il coordinamento del programma è affidato ad un'amministrazione di riferimento, rimanendo ferme la responsabilità delle singole amministrazioni partecipanti al programma per la parte di linee di intervento a queste attribuite e, per la definizione e l'attuazione dei programmi, l'adozione delle modalità di governance già individuate nel QSN per i programmi nazionali cofinanziati da risorse comunitarie (PON), così come specificato al successivo punto 3 della presente delibera.

I Programmi negli ambiti tematici (a) "Istruzione", b) "Ricerca e Competitività", c) "Sicurezza", d) "Reti e servizi per la mobilità", e) "Governance" di cui alla tavola 3 sono finanziati, in un quadro strategico congiunto, da risorse dei fondi strutturali comunitari, risorse di cofinanziamento nazionale e risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS). Per tali Programmi le risorse del FAS sono destinate sia al rafforzamento (per le Regioni "Convergenza") e all'estensione (per le Regioni in regime di "sostegno transitorio" e per le Regioni "Competitività" Mezzogiorno) dell'azione del rispettivo PON, sia al conseguimento di altri obiettivi delle Priorità cui il Programma è indirizzato. Negli altri ambiti tematici di cui alla tavola 3 i programmi di interesse strategico nazionale nelle Regioni del Mezzogiorno sono interamente finanziati a valere su risorse del FAS.

Tavola 3

Programmi di interesse strategico nazionale - FAS Mezzogiorno

Totale risorse per programmi di interesse strategico nazionale **17.817,981** (in milioni di euro)

Programma di riferimento: ambito tematico	milioni di euro	Priorità QSN corrispondenti	PON-FS	Amministrazioni centrali interessate	(**)
Istruzione	1.593,112	Priorità 1	(*)	Ministero della pubblica istruzione	(**)
Risorse Umane	237,378	Priorità 1		Ministero del lavoro e della previdenza sociale PCM - Dipartimento per i diritti e le pari opportunità Ministero dell'università e ricerca PCM - Dipartimento della funzione pubblica Ministero ambiente e tutela del territorio e del mare	(**)
Ricerca e Competitività	6.634,395	Priorità 2 Priorità 7 Priorità 9	(*)	Ministero dello sviluppo economico Ministero dell'università e ricerca PCM - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie Ministero ambiente e tutela del territorio e del mare Ministero politiche agricole, alimentari e forestali Ministero del commercio internazionale Ministero delle comunicazioni Ministero dei beni e delle attività culturali	(**)
Società informazione nella PA	400,000	Priorità 2		PCM - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie	(**)
Ambiente	1.000,000	Priorità 3		Ministero ambiente e tutela del territorio e del mare Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali	(**)
contributo a "Programma straordinario nazionale per il recupero economico-produttivo di siti industriali inquinati" (1)	409,731	Priorità 3 in integrazione con Priorità 7		Ministero dello sviluppo economico Ministero ambiente e tutela del territorio e del mare	
Sicurezza	484,406	Priorità 4	(*)	Ministero dell'interno Ministero ambiente e tutela del territorio e del mare	(**)
Inclusione	1.000,000	Priorità 4		Ministero per la solidarietà sociale Ministero della salute PCM - Dipartimento per le politiche per la famiglia Ministero del lavoro e della previdenza sociale PCM - Dipartimento per i diritti e le pari opportunità PCM - Dipartimento politiche giovanili e attività sportive	(**)
Risorse naturali, culturali per lo sviluppo (2)	884,051	Priorità 5		Ministero dei beni e delle attività culturali Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare PCM - Dipartimento del turismo	(**)
Reti e servizi per la mobilità	4.027,586	Priorità 6	(*)	Ministero delle infrastrutture Ministero dei trasporti Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare	(**)
Competitività sistemi agricoli e rurali	725,000	Priorità 7		Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali Ministero dello sviluppo economico	(**)
Internazionalizzazione	224,910	Priorità 9		Ministero del commercio internazionale Ministero degli affari esteri	(**)
Governance	197,412	Priorità 10	(*)	Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione PCM - Dipartimento della funzione pubblica Ministero del lavoro e della previdenza sociale	(**)

(1) Le risorse per l'attuazione del suddetto progetto speciale nel Mezzogiorno derivano dal conferimento al progetto anche di una quota delle risorse FAS di interesse strategico nazionale relative alla Priorità 3, da intendersi in aggiunta all'assegnazione a favore di tale progetto disposta nell'ambito delle assegnazioni ai Progetti strategici speciali per il Mezzogiorno (vedi precedente Tavola 1).

(2) Il 30% del programma è destinato a contribuire agli obiettivi della Priorità 5 in tema di "Biodiversità".

(*) Programma FAS a complemento e integrazione del corrispondente programma FESR o FSE per le Regioni "Convergenza"

(**) Amministrazione di riferimento

1.1.3 Destinazione delle risorse per la realizzazione di programmi di interesse strategico regionale nelle Regioni del Mezzogiorno

La politica regionale unitaria si attua, per le Priorità del QSN, attraverso Programmi di interventi di interesse strategico regionale a responsabilità delle amministrazioni regionali del Mezzogiorno, cui sono destinate risorse del FAS per 18.069,2 milioni di euro per il periodo 2007-2013.

La tavola 4 riporta il riparto delle risorse destinate a programmi di interesse strategico regionale tra le otto regioni del Mezzogiorno sulla base della chiave di riparto contenuta nell'allegato al QSN 2007-2013 approvato con la delibera CIPE n.174/2006.

Tavola 4

Riparto delle risorse attribuite alle Regioni - FAS Mezzogiorno

	in milioni di euro	chiave di riparto
Totale risorse per programmi di interesse strategico regionale	18.069,164	100
ABRUZZO	854,657	4,73
MOLISE	476,589	2,64
CAMPANIA	4.105,504	22,72
PUGLIA	3.271,700	18,11
BASILICATA	900,264	4,98
CALABRIA	1.868,431	10,34
SICILIA	4.313,481	23,87
SARDEGNA	2.278,538	12,61

1.1.4 Destinazione delle risorse per i Programmi interregionali per il Mezzogiorno che integrano i Programmi Operativi interregionali per l'area delle Regioni Convergenza

La politica regionale unitaria si attua, per alcune Priorità del QSN, attraverso Programmi Interregionali per il Mezzogiorno. Su tali Programmi, che il QSN prevede siano riferiti al tema delle energie rinnovabili e risparmio energetico ed a quello degli attrattori culturali, naturali e turismo, confluiscono, in un quadro strategico congiunto, risorse dei fondi strutturali comunitari, risorse del cofinanziamento nazionale e risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS).

Tali Programmi prevedono una quota di risorse FAS associata ai Programmi Operativi Interregionali previsti per le Regioni dell'obiettivo Convergenza e diretta ad assicurare un'azione congiunta e integrata per le relative aree tematiche prioritarie in favore dell'insieme delle Regioni del Mezzogiorno.

La quota di risorse FAS programmabile per i programmi interregionali nazionali relativi a tali aree tematiche è quella riportata, con riferimento all'intero periodo 2007-2013, nella tavola 5, per un importo complessivo pari a 1.760,3 milioni di euro.

Tali risorse sono destinate sia al rafforzamento (per le Regioni "Convergenza") e all'estensione (per le Regioni in regime di "sostegno transitorio" e per le Regioni "Competitività" Mezzogiorno) dell'azione dei Programmi Operativi Interregionali, sia al conseguimento di altri obiettivi delle Priorità cui il Programma è indirizzato anche qualora non siano oggetto dei Programmi Operativi Interregionali cofinanziati da risorse comunitarie.

Tavola 5

Riparto delle risorse attribuite a Programmi interregionali - FAS Mezzogiorno

	in milioni di euro	POI FS	Amministrazioni interessate
Totale risorse per programmi interregionali	1.760,290		
Energie rinnovabili e risparmio energetico	813,999	(*)	Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia (**), Calabria, Sicilia, Sardegna Ministero dello Sviluppo economico - Direzione Energia Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
Attrattori culturali, naturali e turismo	946,291	(*)	Regioni: Abruzzo, Molise, Campania (**), Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna Ministero dei beni e delle attività culturali Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare PCM- Dipartimento del turismo

(*) Programma FAS a complemento e integrazione del corrispondente programma FESR per le Regioni "Convergenza"

(**) Amministrazione di riferimento

1.2 Assegnazione e destinazione del Fondo per le aree sottoutilizzate 2007-2013 per le Regioni del Centro Nord

1.2.1 Assegnazione totale quota accantonata per destinazioni particolari e riserva di programmazione

Le risorse aggiuntive del Fondo per le aree sottoutilizzate recate dalla legge n.296/2006 (legge finanziaria per il 2007), art.1 comma 863, destinate all'attuazione di programmi e interventi per il conseguimento degli obiettivi del QSN nelle Regioni del Centro-Nord ammontano, complessivamente a 9.490,9 milioni di euro per il periodo

2007-2013. La programmazione finanziaria complessiva di tali risorse è riportata nella tavola 6. In particolare tale programmazione prevede:

- a) l'identificazione delle risorse complessive disponibili per il Centro-Nord;
- b) l'accantonamento di una quota di risorse pari a 1.728,190 milioni di euro, le cui modalità di utilizzo saranno, ove necessario, compiutamente definite con atti successivi alla presente delibera, destinata al finanziamento:
 1. di progetti strategici speciali per un importo pari a 630 milioni di euro:
"Programma straordinario nazionale di bonifica dei siti industriali inquinati";
"Progetto Valle del Fiume Po" con l'inquadramento generale e le assegnazioni di seguito in dettaglio specificati.

I Progetti strategici speciali sono iniziative di particolare interesse strategico, definite e attuate con modalità differenziate di governance adeguate alla natura dei progetti stessi. Il Progetto strategico speciale prevede un pieno coinvolgimento di tutti i soggetti responsabili a livello territoriale e si realizza mediante la stipula di Accordo/i di programma quadro, sulla base dei contenuti di massima stabiliti da appositi Protocolli d'intesa siglati dai Ministeri e dalle Regioni interessati e previa la definizione di un Documento di Progetto che specifichi i contenuti di dettaglio, le modalità di attuazione e di governance del progetto stesso. Una volta definito, il Documento di Progetto è presentato al CIPE, previa istruttoria tecnica di coerenza con le finalità del QSN da realizzarsi a cura del MISE-DPS, per l'approvazione definitiva. Ai progetti strategici speciali sono estesi i requisiti di sorveglianza, informazione, monitoraggio e valutazione previsti per la politica regionale unitaria; ai progetti speciali si applica quanto previsto al successivo punto 4.2. Eventuali nuovi progetti strategici speciali potranno essere attivati a valere sulle risorse della riserva di programmazione con le stesse modalità previste dalla presente delibera.

Ai progetti strategici speciali individuati sono assegnate le seguenti risorse:

- 450 milioni di euro per la realizzazione nel Centro-Nord del "Programma straordinario nazionale per il recupero economico-produttivo di siti industriali inquinati";
 - 180 milioni di euro al "Progetto Valle del Fiume Po".
2. della riserva di programmazione da attribuire nel corso del periodo di programmazione, secondo quanto disposto dal successivo punto 7.3 della presente delibera, per un importo pari a 1.098,2 milioni di euro. L'attribuzione della riserva di programmazione a favore del complesso delle Amministrazioni regionali non è inferiore per quota destinata a quella disposta con la presente delibera sull'ammontare destinato all'attuazione dei programmi volti al conseguimento degli obiettivi del QSN di cui al successivo punto c).

- c) le risorse del FAS assegnate per l'attuazione di programmi di interesse strategico nazionale e regionale volti al conseguimento degli obiettivi del QSN, di cui ai successivi punti 1.2.2 e 1.2.3, e in particolare:
1. l'assegnazione di risorse per l'attuazione di programmi di interventi di interesse strategico nazionale per un ammontare complessivo pari a 2.218,8 milioni di euro per il periodo 2007-2013;
 2. l'assegnazione delle risorse per l'attuazione di programmi di interventi di interesse strategico regionale per un ammontare complessivo pari a 5.543,981 milioni di euro.

Tavola 6

Programmazione FAS 2007- 2013 - Centro-Nord

(in milioni di euro)

A	<u>Totale risorse disponibili Centro-Nord</u>	9.490,950
B	Accantonamento per destinazioni particolari e riserva di programmazione	1.728,190
B1	<i>Progetti strategici speciali</i>	630,000
B11	<i>Programma straordinario nazionale per il recupero economico-produttivo di siti industriali inquinati</i>	450,000
B12	<i>Progetto Valle del Fiume PO (1)</i>	180,000
B2	<i>Riserva di programmazione</i>	1.098,190
C	Risorse Programmi FAS in attuazione Priorità del QSN 2007-2013	7.762,760
C1	Programmi di interesse strategico nazionale	2.218,779
C2	Programmi di interesse strategico regionale	5.543,981

(1) Il Progetto Valle del Fiume Po è attribuito alla responsabilità attuativa dell'Autorità di bacino del Fiume Po con il coordinamento del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino e del MISE-DPS.

1.2.2 Destinazione delle risorse per la realizzazione di programmi di interesse strategico nazionale nelle Regioni del Centro Nord

La politica regionale unitaria si attua, per alcune Priorità del Quadro, attraverso Programmi di interesse strategico nazionale per le regioni del Centro Nord unitariamente definiti negli ambiti "Risorse Umane, Istruzione e Inclusione sociale", "Ricerca, Competitività", "Società dell'informazione nella PA", "Qualità dell'ambiente, biodiversità e risorse culturali" " Sicurezza", "Infrastrutture", "Competitività dei sistemi agricoli e rurali" e "Governance" a responsabilità di una o più Amministrazioni centrali, cui sono destinate risorse del FAS per 2.218,8 milioni di euro per il periodo 2007-2013. Al fine di favorire l'utilizzo integrato ed unitario delle risorse assegnate ai programmi di interesse strategico nazionale con i programmi regionali, le Regioni del Centro Nord formulano entro tre mesi dall'adozione della presente delibera proposte tra loro condivise per l'individuazione dei progetti cardine, di cui al successivo punto 2.5.

La tavola 7 riporta l'articolazione di tale assegnazione in "programmi di riferimento", le risorse FAS destinate ad ognuno di tali programmi, l'indicazione delle Priorità cui ogni programma dà attuazione, le Amministrazioni centrali interessate alla loro attuazione.

Tavola 7

Programmi di interesse strategico nazionale - FAS Centro-Nord

Totale risorse per programmi di
interesse strategico nazionale **2.218,779** (in milioni di euro)

Programma di riferimento: ambito tematico	milioni di euro	Priorità QSN corrispondenti	Amministrazioni centrali interessate	(**)
Risorse Umane, Istruzione e Inclusione sociale	201,000	Priorità 1 Priorità 4	Ministero della pubblica istruzione Ministero del lavoro e della previdenza sociale Ministero per la solidarietà sociale PCM- Dipartimento per i diritti e le pari opportunità PCM- Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare	(**)
Ricerca e Competitività	576,779	Priorità 2 Priorità 7 Priorità 9	Ministero dello sviluppo economico Ministero dell'università e ricerca PCM - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali Ministero per il commercio estero Ministero per gli affari esteri Ministero delle comunicazioni Ministero dei beni e delle attività culturali	(**)
Società dell'informazione nella PA	85,000	Priorità 2	PCM - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie	(**)
Qualità dell'ambiente, biodiversità e risorse culturali	140,000	Priorità 3 Priorità 5	Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare Ministero dei beni e delle attività culturali	(**)
Sicurezza	200,000	Priorità 4	Ministero dell'interno	(**)
Infrastrutture	820,000	Priorità 6	Ministero delle infrastrutture Ministero dei trasporti Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare	(**)
Competitività sistemi agricoli e rurali	150,000	Priorità 7	Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali Ministero dello sviluppo economico	(**)
Governance	46,000	Priorità 10	Ministero dello sviluppo economico – Dip.to per le politiche di sviluppo e coesione PCM-Dipartimento della funzione pubblica	(**)

(**) Amministrazione di riferimento

Nel caso di responsabilità affidata a più amministrazioni centrali il coordinamento del programma è affidato ad un'amministrazione di riferimento, rimanendo ferme la responsabilità delle singole amministrazioni partecipanti al programma per la parte di linee di intervento ed azioni a queste attribuite e, per la definizione e l'attuazione dei programmi, l'adozione delle modalità di governance già individuate nel QSN per i programmi nazionali cofinanziati (PON), così come specificato ai successivi punti 3.1.1 e 3.2 della presente delibera.

1.2.3 Destinazione delle risorse per la realizzazione di programmi di interesse strategico regionale nelle Regioni del Centro Nord

La politica regionale unitaria si attua, per le Priorità del QSN, attraverso Programmi di interventi di interesse strategico regionale a responsabilità delle amministrazioni regionali del Centro-Nord, cui sono destinate risorse del FAS per 5.543,981 milioni di euro per il periodo 2007-2013 (di cui al precedente punto 1.2.1, lettera c) - punto 2 della presente delibera).

La tavola 8 indica il riparto di tale importo tra le 11 Regioni e le 2 Province autonome del Centro Nord sulla base di quanto stabilito nella nota 7 dicembre 2006 (prot. N.4408/A2UE-FS) del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome concernente l'ipotesi di riparto delle risorse della politica regionale unitaria per la programmazione 2007-2013 per le Regioni dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» e assunta quale riferimento per la relativa chiave di riparto contenuta nell'allegato al QSN 2007-2013 approvato dal CIPE nella seduta del 22 dicembre 2006 (delibera CIPE n.174 del 22 dicembre 2006).

Tavola 8

Riparto delle risorse attribuite alle Regioni - FAS Centro-Nord

	in milioni di euro	chiave di riparto
Totale risorse per programmi di interesse strategico regionale	5.543,981	100
PIEMONTE	889,254	16,04
VALLE D'AOSTA	41,580	0,75
LOMBARDIA	846,566	15,27
BOLZANO	85,932	1,55
TRENTO	57,657	1,04
VENETO	608,729	10,98
FRIULI VG	190,159	3,43
LIGURIA	342,064	6,17
EMILIA ROMAGNA	286,069	5,16
TOSCANA	757,308	13,66
UMBRIA	253,360	4,57
MARCHE	240,609	4,34
LAZIO	944,694	17,04

1.3 Quadro finanziario complessivo della programmazione unitaria

La Tavola 9 riporta il quadro finanziario complessivo della politica regionale unitaria, comunitaria e nazionale, così come definita nel QSN 2007-2013 al netto delle eventuali ulteriori risorse del FAS assegnate da precedenti delibere del CIPE che le amministrazioni interessate potranno destinare alla realizzazione della strategia della programmazione unitaria della politica regionale 2007-2013 secondo quanto disposto dalla presente delibera.

Le amministrazioni destinatarie delle risorse ripartite dalla presente delibera possono assumere impegni pluriennali di spesa per l'intero importo delle singole assegnazioni disposte a loro favore a partire: per i Programmi di interesse strategico nazionale e interregionale, dalla data di approvazione dei Programmi stessi da parte del CIPE di cui al successivo punto 3.1 della presente delibera; per i Programmi di interesse strategico regionale dalla data del provvedimento del MISE-DPS di autorizzazione all'utilizzo delle risorse in esito alle verifiche di cui al successivo punto 3.1 della presente delibera.

Tavola 9
Sintesi del quadro finanziario globale per la programmazione unitaria 2007-2013

(in milioni di euro)

Programmazione 2007-2013				
	FAS (1)	FS(2)	co-fin.FS (2)	Totale
Totale risorse disponibili Mezzogiorno	53.782,050	22.992,548	24.311,049	101.085,647
Accantonamento e riserva programmazione	16.134,615			16.134,615
Amministrazioni centrali	17.817,981	6.396,148	6.398,100	30.612,229
Regioni	18.069,164	15.276,931	16.593,480	49.939,575
Programmi interregionali	1.760,290	1.319,469	1.319,469	4.399,228
Totale risorse disponibili Centro-Nord	9.490,950	4.972,767	7.622,592	22.086,309
Accantonamento e riserva programmazione	1.728,190			1.728,190
Amministrazioni centrali (3)	2.218,779	24,856	37,544	2.281,179
Regioni	5.543,981	4.947,911	7.585,048	18.076,940

(1) L'Importo in Legge finanziaria 2007 è pari 64,379 miliardi di euro, di cui circa 1,106 è stato già destinato dal CIPE a copertura dei tagli su precedenti assegnazioni in articolato alla medesima LF. L'importo al netto di tale destinazione è pari a 63,273 miliardi di euro. La chiave di riparto tra macroaree è 85% Mezzogiorno, 15% Centro-Nord.

(2) Non comprende le risorse dell'Obiettivo Cooperazione territoriale.

(3) L'importo delle colonne relative ai Fondi strutturali e co-finanziamento Fondi Strutturali è riferito alla quota dell'unico PON dell'obiettivo Competitività regionale e occupazione attuato da Amministrazioni centrali nelle Regioni Centro-Nord. Tale importo è pari ai 13/15 dell'ammontare del PON. I restanti 2/15 (relativi alle Regioni Abruzzo e Molise) sono attribuiti ai programmi attuati dalle Amministrazioni centrali dell'area Mezzogiorno.

2. Principi generali della programmazione strategica unitaria e criteri per la programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate

2.1 Documenti unitari di programmazione e principi di governance e sorveglianza della programmazione unitaria

2.1.1 Documenti unitari di programmazione strategica e di strategia specifica

Le Amministrazioni regionali e centrali che partecipano all'attuazione del QSN definiscono la loro strategia territoriale di politica regionale unitaria nei rispettivi Documenti Unitari di Programmazione (DUP) per le Amministrazioni regionali o settoriale nei rispettivi Documenti Unitari Strategia Specifica (DUSS) per le

Amministrazioni centrali. In tali documenti le Amministrazioni, con riferimento alle rispettive competenze istituzionali, definiscono ed esplicitano le modalità di conseguimento degli obiettivi generali di tale politica e delle Priorità del QSN, inclusa la "Strategia di sviluppo locale integrata" (di cui anche all'Allegato 2) per le Amministrazioni regionali, nel rispetto del principio di aggiuntività in rapporto alle politiche ordinarie.

Il DUP/DUSS, completo dei contenuti e delle informazioni previsti nel QSN, è definito e approvato secondo modalità formali proprie di ogni Amministrazione e nel rispetto degli ordinamenti (nazionali e regionali) vigenti, entro cinque mesi dalla data di approvazione della presente delibera.

Il DUP/DUSS è quindi trasmesso al MISE-DPS che ne prende atto e lo porta a conoscenza delle altre amministrazioni quale condizione necessaria per la condivisione istituzionale della strategia e per l'attivazione della cooperazione istituzionale nella fase di attuazione.

In coerenza con le indicazioni del QSN, nelle Regioni in cui gli atti di programmazione regionale e settoriale adottati secondo la normativa vigente già forniscono le indicazioni richieste per il DUP dal QSN, questi possono costituire, previa eventuale integrazione, il documento idoneo a declinare la strategia di politica regionale di coesione unitaria 2007-2013. In tal caso le Regioni trasmettono al MISE-DPS, secondo uno schema concordato con il MISE-DPS stesso entro due mesi dall'approvazione della presente delibera, un documento di sintesi, ricognitivo e riassuntivo delle principali scelte operate in relazione alla programmazione unitaria 2007-2013, così come ricavabili da tali atti.

I DUP delle Regioni del Mezzogiorno e i DUSS delle Amministrazioni centrali coinvolte (e i relativi documenti di programmazione del FAS di cui al successivo punto 2.3) contengono una parte dedicata al contributo della strategia al raggiungimento degli "obiettivi di servizio" previsti dal QSN (par. III.4 Servizi essenziali e obiettivi misurabili) e considerati dalla delibera di questo Comitato n. 82/2007 in relazione alle "Regole di attuazione del meccanismo di incentivazione legato agli obiettivi di servizio del QSN 2007-2013".

Il DUP (o documenti equivalenti) /DUSS può essere aggiornato, secondo le stesse procedure o comunque secondo procedure stabilite in sede di prima approvazione.

Nelle more dell'approvazione dei DUP/DUSS i programmi attuativi della strategia del QSN si basano sugli indirizzi, i criteri e le regole della politica regionale unitaria così come definiti nel Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 e nella presente delibera. In tal caso la definizione dei DUP/DUSS terrà conto delle scelte programmatiche effettuate prima della loro approvazione contribuendo così a rendere espliciti e trasparenti, nel quadro di un contesto unitario di programmazione delle risorse della politica regionale, i contenuti delle scelte effettuate od in corso di definizione.

L'approvazione, l'adozione e la diffusione del DUP/DUSS risultano comunque presupposti necessari per il trasferimento delle risorse FAS a seguito delle procedure di approvazione dei documenti di programmazione del FAS da parte del MISE-DPS di cui al successivo punto 3.1.

2.1.2 Principi di governance della programmazione unitaria

In ogni Amministrazione, ai fini di massimizzare la coerenza e l'efficacia del concorso al conseguimento degli obiettivi del QSN dei diversi Programmi della programmazione regionale unitaria, sono istituite, secondo modalità specifiche individuate da ciascuna Amministrazione, sedi per il coordinamento della politica regionale unitaria affidate alla responsabilità di una struttura di riferimento per il coordinamento della stessa e che prevedano la partecipazione dei responsabili dei singoli Programmi (per le Regioni) o linee di azione (per le Amministrazioni centrali) nonché sessioni annuali di sorveglianza della politica regionale unitaria con la partecipazione di una rappresentanza dei Comitati e degli organismi di sorveglianza dei singoli programmi interessati.

La struttura di riferimento per il coordinamento è individuata dalle Amministrazioni sulla base della propria organizzazione e può o meno essere coincidente con una struttura responsabile anche dell'attuazione della programmazione. A tale struttura sono assicurate condizioni di operatività adeguate a svolgere le proprie funzioni di coordinamento, incluso l'utilizzo di parte delle risorse di assistenza tecnica di cui al successivo punto 4.5. La struttura di coordinamento assicura la propria partecipazione alle sedi di sorveglianza dei programmi, anche se distinte.

In coerenza con quanto previsto dal QSN (cap. VI), per garantire l'efficacia e l'efficienza degli interventi finanziati, inclusi quelli del FAS e i progetti cardine (di cui al successivo punto 2.5), le Amministrazioni responsabili, nazionali e regionali, assicurano l'effettiva partecipazione delle autonomie locali alla definizione e attuazione dei programmi sulla base di procedure codificate e appropriate misure organizzative.

A livello nazionale, il sistema di sorveglianza riguarderà l'insieme della politica regionale unitaria, nazionale e comunitaria, e sarà attuato attraverso il "Comitato nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della politica regionale unitaria" (di cui al par. VI.2.1 del QSN), quale riferimento unificato e di coordinamento dell'accompagnamento e della sorveglianza di tutti i Programmi Operativi cofinanziati con risorse dei fondi strutturali comunitari (ferme restando le competenze dell'Autorità di Gestione e del Comitato di Sorveglianza previste nel Regolamento (CE) n. 1083/2006) e dei Programmi FAS Nazionali, Interregionali e Regionali che partecipano all'attuazione della strategia di politica regionale unitaria.

Per assicurare anche una sede politica allo svolgimento del confronto partenariale, a livello territoriale, ciascuna Regione e, a livello nazionale, il complesso delle Amministrazioni responsabili di programma (centrali e regionali), prevedono, a livello politico, una Sessione sulla politica di coesione ove confrontarsi, almeno una volta l'anno, sull'impostazione e avanzamento strategico della politica regionale unitaria, sui risultati conseguiti sul territorio, sull'avanzamento finanziario dei programmi e sull'integrazione delle fonti finanziarie. Gli esiti di tale confronto sono resi pubblici attraverso i canali istituzionali di comunicazione propri delle Amministrazioni responsabili. La prima Sessione annuale nazionale sulla politica di coesione viene convocata entro maggio 2008. Le successive Sessioni vengono convocate in tempo

utile prima dell'approvazione dei Documenti di programmazione economica e finanziaria nazionali e regionali.

2.2 La condivisione istituzionale di obiettivi, priorità, strumenti e responsabilità

In coerenza con quanto previsto nel QSN e con quanto indicato dalla normativa istitutiva (legge n.662 / 96, art.2) l'Intesa Istituzionale di Programma costituisce il luogo della condivisione della strategia di politica regionale unitaria e perviene, anche sulla base del confronto della strategia regionale e delle strategie settoriali delle Amministrazioni centrali delineate nei rispettivi DUP/DUSS, alla individuazione delle priorità da conseguire in ambito di cooperazione istituzionale Stato-Regione e/o fra più Regioni, nonché delle modalità e delle regole con cui si attua tale cooperazione e dell'assunzione formale degli impegni reciproci compresa l'individuazione delle distinte responsabilità attuative anche con riferimento alle politiche ordinarie rilevanti per l'efficacia della politica regionale unitaria.

Con successiva delibera di questo Comitato si procederà, entro il 30 giugno 2008, a integrare e modificare la disciplina delle precedenti delibere riguardanti l'Intesa Istituzionale di Programma, con particolare riferimento alla delibera n. 29/1997 e n.14/2006 al fine di tener conto delle necessità di adeguamento dell'Intesa agli indirizzi indicati dal QSN con particolare riguardo alla previsione di modalità di gestione e sorveglianza flessibili per l'aggiornamento e l'attualizzazione dell'Intesa, inclusa la previsione di procedure di modifica e integrazione attivate a richiesta di una delle parti.

Nelle more della sottoscrizione delle nuove Intese Istituzionali di Programma, l'attuazione del QSN avviene con riferimento alle indicazioni contenute nei Documenti unitari di programmazione e di strategia specifica o, comunque, attraverso l'attivazione degli strumenti di attuazione previsti dal QSN e dalla presente delibera, da recepire successivamente nell'ambito dell'Intesa stessa.

2.3 La programmazione del FAS

2.3.1 Programmazione FAS: principi di base

La programmazione del FAS dovrà rispettare i principi, anche di rilievo costituzionale, che sottendono al legittimo ed efficace utilizzo delle risorse aggiuntive nazionali. Tali principi riguardano l'insieme dei Programmi FAS, sia nazionali e interregionali che regionali, nonché tutti i territori interessati, sia quelli del Centro Nord che del Mezzogiorno. In particolare si tratta del:

- a) principio di prevalente destinazione delle risorse ad obiettivi di riequilibrio economico sociale, così come previsto dall'art.119, comma V della Costituzione anche allo scopo di tener conto dell'opportunità di integrare gli obiettivi conseguibili dalle Regioni dell'obiettivo "Competitività territoriale e occupazione"

di cui al Reg. (CE) n.1080/2006, con obiettivi coerenti conseguibili specificamente nell'ambito del Programma e delle risorse della politica regionale nazionale finanziata a valere sulle risorse del FAS;

- b) principio di addizionalità delle risorse, che non possono sostituirsi a quelle della politica ordinaria;
- c) principio di sussidiarietà e di adeguatezza territoriale del livello di programmazione ed attuazione degli interventi, con conseguente adozione di criteri di demarcazione del campo di intervento dei Programmi Nazionali e Interregionali FAS, in particolare di quelli che integrano e complementano per la stessa Priorità Programmi Operativi Nazionali e Interregionali cofinanziati da risorse dei fondi strutturali, individuati in: i) criteri definiti e quindi desumibili dalle specifiche finalità che il QSN assegna, per le Priorità in cui sono previsti, all'azione dei programmi nazionali e interregionali; ii) criteri propri della specifica missione di rafforzamento dell'azione di politiche ordinarie definite a livello nazionale.

Saranno inoltre condivise tra il MISE- DPS e tutte le Amministrazioni responsabili dell'attuazione della programmazione modalità per assicurare adeguata pubblicità e conoscibilità da parte del pubblico degli interventi realizzati con il FAS.

2.3.2 Programmazione FAS: ambito di intervento

In via generale la programmazione FAS potrà intervenire, comunque in attuazione della strategia del QSN:

- a) sui medesimi ambiti e sulle medesime linee di intervento previste dalla corrispondente programmazione operativa comunitaria (ove presente), rafforzandone l'intensità di azione;
- b) su ambiti diversi ai fini dell'integrazione territoriale o tematica di tali linee di intervento.

La programmazione FAS Nazionale farà riferimento ad interventi su area vasta e all'obiettivo di un forte radicamento di tali interventi nell'ambito delle politiche nazionali di riferimento di settore, ne definisce il carattere unitario, comunque non configurabile come mera addizione di diversi programmi corrispondenti ad ambiti regionali.

Anche al fine di rafforzare tale carattere unitario sono garantite condizioni adeguate di cooperazione istituzionale nelle fasi di programmazione e individuazione delle azioni da realizzare, attraverso la partecipazione delle Regioni nei "Comitati di indirizzo e di attuazione" dei Programmi di cui al paragrafo VI.2.4 del QSN, che ne caratterizzano pertanto la governance rafforzata.

La programmazione FAS potrà prevedere la programmazione e attuazione di azioni o interventi coerenti con le Priorità di riferimento del QSN e la specifica programmazione strategica e, conseguentemente, il finanziamento delle spese a tal fine sostenute in quanto qualificabili come spese connesse allo sviluppo – anche come definite nella

prassi comunitaria - e finalizzate alla realizzazione di iniziative identificate in coerenza con i criteri di cui al punto 4.1 e relativo Allegato 1 per il raggiungimento degli obiettivi specifici del programma.

2.3.3 Programmazione FAS: caratteristiche e contenuti comuni

L'attuazione degli interventi della politica nazionale aggiuntiva finanziati dal FAS è realizzata attraverso la definizione, da parte delle Amministrazioni regionali e centrali destinatarie delle risorse della presente delibera, di un documento di programmazione attuativa (nel seguito Programma attuativo FAS Nazionale, Programma attuativo FAS Interregionale o Programma attuativo FAS Regionale) contenente i profili operativi atti a esplicitare, sul piano realizzativo e delle modalità di attuazione, i contenuti di programmazione strategica definiti nel DUP/DUSS, i relativi obiettivi ed azioni e tale quindi da consentire l'univoca interpretazione della relativa strategia e le necessarie attività di valutazione in itinere ed ex post.

A tal fine lo schema di riferimento per la definizione dei Programmi attuativi FAS e per la esplicitazione dei relativi contenuti, pur da adattare, anche secondo criteri di appropriatezza e proporzionalità, in relazione ai caratteri specifici dei Programmi attuativi FAS Nazionali, Interregionali e Regionali, è articolato nei seguenti punti comuni:

- a) inquadramento e/o richiamo del Programma attuativo FAS nell'ambito della strategia di politica regionale unitaria per conseguire uno o più obiettivi specifici di tale strategia;
- b) articolazione di obiettivi, linee di azione, strumenti, tempistica e risultati attesi, secondo le Priorità definite dal QSN;
- c) integrazione di tali obiettivi e linee di azione, azioni e strumenti con quelli previsti da un lato dalla programmazione comunitaria e dall'altro dalla politica ordinaria;
- d) esplicitazione dei risultati attesi (con indicatori e target ovvero con altre modalità che consentano comunque di apprezzare ex ante e valutare, in itinere ed ex post, l'efficacia del programma);
- e) proposta di linee di azione, con relativo accantonamento programmatico di risorse, la cui attuazione richiede il ricorso alla cooperazione istituzionale ed è quindi condizionata dalla stipula di APQ (di cui al successivo punto 2.4.2) e indicazione e motivazione delle linee di azione, con le relative risorse, la cui attuazione è prevista attraverso strumenti di attuazione diretta (di cui al successivo punto 2.4.3);
- f) individuazione e/o criteri di individuazione delle azioni cardine (di cui al successivo punto 2.5 della presente delibera);
- g) indicazione delle linee di azione, con le relative risorse, la cui attuazione richieda l'attivazione di strumenti di incentivazione alle imprese;
- h) esplicitazione delle modalità di attuazione, che, anche qualora diverse in relazione alle caratteristiche degli obiettivi e degli interventi specifici del Programma attuativo, devono risultare coerenti con quelle previste per l'utilizzo dei Fondi strutturali.

I Programmi attuativi FAS Regionali, fermi restando i contenuti minimi comuni di cui sopra, possono essere definiti nell'ambito dei DUP, quale distinto capitolo operativo di attuazione della strategia ivi delineata attraverso le risorse FAS. Le procedure di presa d'atto e diffusione del DUP (di cui al precedente punto 2.1 della presente delibera) e di approvazione del Programma attuativo FAS (di cui al successivo punto 3.1 della presente delibera) quale capitolo conclusivo del DUP rimangono distinte e specifiche.

2.4 *Modalità e strumenti di attuazione*

2.4.1 Principi generali di attuazione

La strategia di politica regionale unitaria si attua attraverso strumenti e modalità di attuazione in grado di garantire, indipendentemente dalla fonte di finanziamento (risorse della politica regionale comunitaria, nazionale o ordinaria): la migliore realizzazione dei necessari livelli di cooperazione istituzionale; la più ampia e funzionale partecipazione dei soggetti istituzionali coinvolti, tra i quali il sistema delle autonomie locali; condizioni adeguate di efficienza ed efficacia nelle procedure e nelle modalità attraverso le quali pervenire al conseguimento degli obiettivi e dei risultati.

Le linee di intervento previste nella programmazione FAS saranno attuate mediante Accordi di Programma Quadro (APQ Stato – Regione e Interregionali) o tramite strumenti di attuazione diretti, rientranti nella competenza dell'amministrazione individuata come attuatrice.

Di norma gli interventi realizzati con risorse FAS assegnate alle Amministrazioni centrali sono attuati in APQ. I Programmi Nazionali FAS quale eccezione motivata ed esplicitamente assentita dal relativo Comitato di indirizzo e attuazione (di cui al successivo punto 3.2) possono contenere anche opzioni a favore dell'attuazione mediante strumenti diretti, che dovranno essere indicati espressamente fra quelli già istituiti ovvero descritti nelle caratteristiche principali.

2.4.2 Accordi di programma quadro regionali o interregionali

In coerenza con le indicazioni del QSN, l'Accordo di Programma Quadro (APQ) Stato-Regione è lo strumento di attuazione per i settori, programmi e/o progetti per i quali è individuata come necessaria e/o opportuna e/o comunque più efficace una modalità attuativa basata sulla cooperazione Stato-Regione.

L'Accordo di Programma Quadro Interregionale, quale variante dell'APQ Stato-Regione, è lo strumento con cui si attueranno interventi a carattere sovraregionale e interregionale, sia di iniziativa di un'Amministrazione centrale (quando l'azione è diretta o comunque interessa il territorio di diverse Regioni) sia di iniziativa comune di più Regioni (che potranno coinvolgere, se ritenuto efficace rispetto agli obiettivi, anche Amministrazioni centrali).

Le modalità di passaggio al nuovo disegno degli Accordi di Programma Quadro

delineato nel QSN saranno definite in una delibera del CIPE, da assumere entro il 30 giugno 2008, e atta a stabilire le procedure amministrative e tecniche con le quali, ferma restando la continuità amministrativa e programmatica fra i due periodi e quindi la piena vigenza degli APQ in essere fino alla loro riforma in ogni realtà regionale, si definiscano e stabilizzino disciplina ed effetti ad essa conseguenti.

2.4.3 Strumenti di attuazione diretta

Le linee di intervento dei programmi regionali, nazionali e interregionali che si ritiene non necessitino in fase attuativa di un'azione di cooperazione interistituzionale saranno attuati mediante strumenti di attuazione diretta e secondo procedure e regole adottate in funzione della massima efficacia dell'azione pubblica.

2.5 Azioni cardine

Gli indirizzi strategici generali del QSN in relazione alle condizioni di efficacia della strategia, valevoli se pur con modalità diverse per i Programmi regionali, interregionali e nazionali, richiedono di adottare impegni stringenti e un criterio di forte concentrazione delle risorse su quei progetti e azioni specifiche in grado di corrispondere meglio in termini di impatto agli obiettivi della strategia complessiva e dei programmi e degli strumenti con cui tale strategia viene attuata.

Tali azioni cardine sono individuate dalle amministrazioni quali azioni da cui si ritiene dipenda l'effettiva possibilità di conseguire i cambiamenti strutturali voluti e attesi nei territori interessati, così come enunciati dal Quadro Strategico Nazionale. Le azioni cardine consistono quindi in progetti specificamente definiti e localizzati, ovvero interventi complessi (intendendo per tali quelli articolati in una serie di componenti progettuali distinte, ma connesse e riconducibili al medesimo obiettivo) dalla cui realizzazione compiuta dipende in modo cruciale il raggiungimento degli obiettivi specifici del programma.

La rilevanza che le azioni cardine dovranno rivestire nell'ambito della programmazione 2007-2013 richiede che a queste venga associata una quota significativa, in relazione agli obiettivi perseguiti e alle Priorità di inquadramento, delle risorse assegnate a ciascuna Amministrazione.

Per le azioni cardine, tendenzialmente caratterizzate sul piano attuativo da maggiore complessità e dimensionamento finanziario, il MISE-DPS promuove meccanismi volti a favorire l'efficace realizzazione delle azioni stesse e a garantire il concorso dei livelli di cooperazione istituzionale eventualmente necessari per la loro realizzazione.

3. Definizione, approvazione, governance e sorveglianza dei programmi FAS

3.1 Modalità e procedure per la definizione e approvazione dei programmi FAS

3.1.1 Programmi attuativi FAS Nazionali

I Programmi attuativi FAS Nazionali sono presentati dalle Amministrazioni centrali di riferimento indicate, per ciascuna Priorità, nelle tavole 3 e 7 di questa delibera e sono programmati con il concorso delle Amministrazioni centrali interessate indicate nelle stesse tavole. Ai fini di sostenere le amministrazioni interessate nella considerazione dei principi del QSN e per promuovere un'adeguata collocazione delle scelte dei programmi nel complesso della programmazione regionale unitaria e nella politica economica generale, partecipano alle fasi di definizione della programmazione attuativa rappresentati del MISE-DPS e del Ministero dell'Economia e delle Finanze che sono anche componenti dei Comitati di indirizzo e attuazione dei Programmi (di cui al successivo punto 3.2).

I Programmi attuativi FAS Nazionali, unitari e corrispondenti ai Programmi di riferimento indicati dalle stesse tavole 3 e 7, possono essere eventualmente articolati al loro interno in linee di intervento la cui attuazione, ferma restando la loro natura di componente atta a conseguire uno o più obiettivi del relativo Programma attuativo FAS, può essere affidata, su proposta dell'Amministrazione di riferimento approvata dal Comitato di indirizzo e di attuazione (di cui al successivo punto 3.2), a una delle Amministrazioni centrali interessate in ragione delle sue competenze istituzionali specifiche o comunque per assicurare maggiori livelli di efficacia.

All'Amministrazione di riferimento è affidato il compito di coordinare le attività di programmazione.

A tal fine l'Amministrazione centrale di riferimento:

- a. assume di norma la presidenza del Comitato d'indirizzo e d'attuazione (di cui al successivo punto 3.2);
- b. svolge funzioni propulsive e di coordinamento tecnico delle altre Amministrazioni centrali interessate e quindi coinvolte nella redazione del programma;
- c. presenta, in nome e per conto anche delle altre Amministrazioni centrali interessate, il Programma al MISE-DPS ai fini delle successive fasi di verifica propedeutiche all'approvazione da parte del CIPE.

Nel caso di Programmi attuativi FAS Nazionali articolati in linee di intervento affidate al concorso attuativo di un'Amministrazione centrale diversa da quella di riferimento, le risorse relative a tali linee di intervento sono imputate e trasferite all'Amministrazione individuata nel Programma come attuatrice della relativa linea di intervento.

I Programmi attuativi FAS Nazionali sono inviati, acquisito il parere del Comitato di indirizzo e di attuazione (di cui al successivo punto 3.2), dalle Amministrazioni

responsabili al MISE – DPS per la verifica di coerenza ed efficacia programmatica e attuativa rispetto ai criteri e alle regole generali della politica regionale unitaria, compresa l'effettiva applicazione del principio di partenariato istituzionale, alla strategia del QSN, agli obiettivi dichiarati, alle altre linee di intervento finanziate da altre risorse in conto capitale nei medesimi ambiti.

In esito alle istruttorie i Programmi attuativi FAS Nazionali sono trasmessi dal MISE-DPS al CIPE per l'approvazione. A seguito dell'approvazione dei programmi è autorizzato l'utilizzo delle risorse FAS per la parte attuata con strumenti diretti e viene avviata la fase di cooperazione istituzionale per la parte da attuarsi tramite APQ.

3.1.2 Programmi attuativi FAS Interregionali Mezzogiorno

I Programmi attuativi FAS Interregionali, di cui alla tavola 5 della presente delibera, sono programmati con il concorso, all'interno del Comitato tecnico congiunto (di cui al successivo punto 3.2), delle Amministrazioni regionali e centrali interessate indicate nella medesima tavola. In ciascun programma, l'Amministrazione di riferimento:

- a. svolge, assieme alla presidenza del Comitato tecnico congiunto, funzioni propulsive e di coordinamento tecnico delle altre Amministrazioni regionali e centrali interessate e coinvolte ai fini della redazione del programma;
- b. presenta il Programma, anche in nome e per conto delle altre Amministrazioni interessate, al MISE-DPS, ai fini delle successive fasi istruttorie propedeutiche all'approvazione da parte di questo Comitato.

I Programmi attuativi FAS Interregionali possono essere eventualmente articolati al loro interno in linee di intervento la cui attuazione, ferma restando la loro natura di componente atta a conseguire uno o più obiettivi del relativo Programma FAS, può essere affidata, su proposta dell'Amministrazione di riferimento approvata dal Comitato tecnico congiunto, alle diverse Amministrazioni regionali e centrali interessate in ragione delle competenze istituzionali specifiche o comunque per assicurare maggiori livelli di efficacia. Le risorse relative a tali linee di intervento sono imputate e trasferite all'Amministrazione regionale o centrale individuata nel Programma come attrice della relativa linea di intervento.

I Programmi attuativi FAS Interregionali sono inviati, acquisito il parere del Comitato tecnico congiunto, dalle Amministrazioni responsabili al MISE – DPS per la verifica di coerenza ed efficacia programmatica e attuativa rispetto ai criteri e alle regole generali della politica regionale unitaria, compresa l'effettiva applicazione del principio di partenariato istituzionale, alla strategia del QSN, agli obiettivi dichiarati, alle altre linee di intervento finanziate da altre risorse in conto capitale nei medesimi ambiti.

In esito alle istruttorie i Programmi attuativi FAS Interregionali sono trasmessi dal MISE-DPS al CIPE per l'approvazione. A seguito dell'approvazione dei programmi è autorizzato l'utilizzo delle risorse FAS per la parte attuata con strumenti diretti e avviata la fase di cooperazione istituzionale per la parte da attuarsi tramite APQ.

3.1.3 Programmi attuativi FAS Regionali

I Programmi attuativi FAS Regionali sono a titolarità delle Amministrazioni regionali responsabili della loro definizione e attuazione e destinatarie delle risorse FAS assegnate con la delibera.

I Programmi attuativi FAS Regionali sono inviati dalle Amministrazioni responsabili al MISE – DPS per la verifica di coerenza ed efficacia programmatica e attuativa rispetto ai criteri e alle regole generali della politica regionale unitaria, compresa l'effettiva applicazione del principio di partenariato istituzionale, alla strategia del QSN, agli obiettivi dichiarati, alle altre linee di intervento finanziate da altre risorse in conto capitale nei medesimi ambiti.

In esito a tali verifiche, viene autorizzato, con provvedimento formale del MISE-DPS da assumere entro due mesi dal ricevimento del programma, l'utilizzo delle risorse FAS per la parte attuata con strumenti diretti e viene avviata la fase di cooperazione istituzionale per la parte da attuarsi tramite APQ. Il programma viene trasmesso per informativa a questo Comitato ai fini degli adempimenti di competenza nel quadro della presente delibera. Con il provvedimento di approvazione del programma, lo Stato assume nei confronti della Regione l'obbligazione per le quote annuali di risorse finanziarie indicate nel programma stesso. L'effettivo trasferimento delle risorse è regolato con le modalità e le procedure di cui al successivo punto 7.1.

3.2 Governance e sorveglianza dei programmi FAS

In coerenza con gli indirizzi contenuti nel QSN in ordine alle modalità di governance dei programmi attuativi della strategia di politica regionale unitaria, i Programmi attuativi FAS, Nazionali, Interregionali e Regionali, prevedono un modello di attuazione caratterizzato dall'individuazione:

- di un organismo responsabile della programmazione e dell'attuazione (di norma corrispondente a un organismo dell'Amministrazione che presiede la sede dove si esercitano le funzioni di sorveglianza sul programma o il Comitato di indirizzo e di attuazione o il Comitato tecnico congiunto del relativo Programma);
- di un organismo di certificazione, inteso quale autorità abilitata a richiedere i pagamenti del FAS ;
- di un sistema di gestione e controllo relativo all'intero Programma.

Per i Programmi attuativi FAS Regionali l'organismo di programmazione e attuazione, e quello di certificazione sono individuati nell'ambito dell'amministrazione regionale.

Per la programmazione e l'attuazione dei Programmi attuativi FAS Nazionali è istituito il Comitato di Indirizzo e di Attuazione, presieduto dall'Amministrazione di riferimento, di cui al paragrafo VI.2.4 del QSN, con le funzioni di accompagnamento della programmazione e attuazione e di espressione della cooperazione istituzionale ivi previste. Per i Programmi attuativi FAS Nazionali e Interregionali che realizzano azioni di rafforzamento e integrazione dei corrispondenti Programmi Operativi Nazionali

(PON) e Programmi Operativi Interregionali (POIN) delle Regioni dell'obiettivo "Convergenza", tali funzioni, con gli eventuali opportuni adeguamenti, sono svolte dai relativi già istituiti Comitati di Indirizzo e di Attuazione (dei PON) e Comitati tecnici congiunti (dei POIN).

Gli organismi di certificazione dei Programmi attuativi FAS Nazionali saranno individuati nell'ambito di ogni Amministrazione centrale responsabile dell'attuazione delle singole linee di intervento in cui ogni Programma è articolato.

Gli organismi di certificazione dei Programmi attuativi FAS Interregionali saranno individuati nell'ambito di ogni Amministrazione regionale o centrale responsabile dell'attuazione delle singole linee di intervento in cui ogni Programma è articolato.

Per tutti i Programmi attuativi FAS sono previste sedi per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza.

Nel caso dei Programmi attuativi FAS Regionali e dei Programmi attuativi FAS Nazionali e Interregionali che realizzano azioni di rafforzamento e integrazione dei corrispondenti PON e POIN delle Regioni dell'obiettivo "Convergenza", tale sede può essere costituita dai Comitati di sorveglianza operanti per i programmi operativi comunitari, eventualmente opportunamente integrati nella composizione.

Nel caso degli altri Programmi attuativi FAS Nazionali l'esercizio e le funzioni di sorveglianza sono svolte nell'ambito di specifiche sessioni del relativo Comitato di Indirizzo e di Attuazione opportunamente allargata alla partecipazione del partenariato istituzionale ed economico sociale.

4. *Indirizzi e criteri per l'attuazione delle Priorità del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013*

4.1 *Indirizzi, principi e criteri comuni di attuazione*

La politica regionale unitaria si attua secondo modalità che prevedono, a livello di singolo strumento di programmazione operativa e attuativa, l'individuazione e il finanziamento di progetti caratterizzati, individualmente e nel loro complesso, da un grado elevato di coerenza ed efficacia rispetto agli obiettivi generali e specifici in cui la strategia si articola.

L'identificazione degli interventi va condotta in modo tale che essi, nel complesso, risultino idonei a fornire un contributo efficace al raggiungimento dei macro obiettivi che caratterizzano la strategia complessiva della Unione europea e ne rispettino le priorità comuni (avanzamenti nei tassi di occupazione, in particolare nelle regioni dove essi risultano molto lontani dagli obiettivi comuni; sostenibilità ambientale dello sviluppo, in particolare in relazione agli impegni assunti dalla UE in tema di emissioni inquinanti e di gas serra e di traguardi in tema di mobilità sostenibile; riduzione delle disparità

territoriali; promozione di una società inclusiva).

Il conseguimento degli obiettivi delineati nel QSN richiede che sia assicurata l'effettiva aggiuntività nell'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate alla politica regionale selezionando interventi che non si sostituiscano a quelli di natura ordinaria, ma che, previa un'attenta considerazione dell'inquadramento strategico fornito per ciascuna Priorità, accelerino in modo significativo il conseguimento di obiettivi condivisi con l'azione ordinaria, o costituiscano esperienze innovative dirette a sperimentare linee di azione che l'azione di ordinaria potrà assumere come proprie nel futuro, ovvero siano in grado di consentire di cogliere compiutamente, entro l'arco di realizzazione del programma, specifiche e aggiuntive opportunità, o più tempestiva risposta a bisogni di natura territoriale (QSN, par. III.1). In tale ultimo caso, che costituisce peraltro ambito specifico di azione della politica regionale, dovranno in particolare assicurarsi condizioni di concentrazione delle risorse tali da rendere plausibili impatti significativi.

Ogni programma della strategia di politica regionale unitaria adotta pertanto procedure efficaci di individuazione dei progetti da realizzare basate sull'identificazione e applicazione di criteri di attuazione e selezione trasparenti, facilmente applicabili e verificabili nella loro capacità di orientare le scelte al finanziamento degli interventi migliori, per qualità e per capacità di conseguire risultati.

A tal fine nell'attuazione di ciascuno strumento di programmazione operativa e attuativa sono indicate: a) le modalità da utilizzare per l'identificazione corretta di criteri di selezione dei progetti (sia criteri di ammissibilità sia di priorità/selezione) strettamente coerenti con la strategia, gli obiettivi e i risultati attesi dei singoli strumenti di programmazione operativa e attuativa anche tenendo conto delle evidenze del passato; b) le modalità di applicazione di tali criteri anche con riferimento alle concrete condizioni di capacità amministrativa e gestionale proprie di ogni Amministrazione; c) le misure previste per consentire che le procedure di selezione dei progetti siano applicabili in tempi compatibili con le regole di attuazione dei programmi e con gli obiettivi di tempestività ed efficacia dei relativi interventi; d) le misure di verifica intese ad assicurare l'effettiva applicazione dei criteri di selezione in tutte le fasi del ciclo di programmazione e attuazione.

Nella fase di attuazione, la cooperazione istituzionale (verticale e orizzontale) costituisce il modello preferenziale attraverso il quale la realizzazione degli interventi sul territorio promuove la partecipazione di più soggetti istituzionali - compresi gli enti locali - al conseguimento degli obiettivi della politica regionale, in forme e con intensità diverse. Ciò secondo criteri di proporzionalità, utilità ed efficacia dei livelli di cooperazione necessari o più adeguati in relazione agli obiettivi da conseguire e al settore e alla tipologia di intervento e non più riferibili, quindi, alla specifica fonte di finanziamento. Tale modello, nei casi pertinenti, costituisce quindi anche riferimento rilevante per l'individuazione e l'applicazione di efficaci criteri di selezione e attuazione dei progetti.

Ciascun programma dovrà adottare procedure improntate a principi di trasparenza e di efficienza. Nel caso in cui siano previste procedure aperte di selezione dei progetti da finanziare, tali intenzioni vanno rese note e pubblicizzate ai portatori di interessi, possibilmente attraverso calendari almeno annuali, segnalando l'unicità ovvero l'eventuale ricorrenza nel tempo delle opportunità offerte.

Ai fini di garantire condizioni adeguate di legalità e sicurezza nella fase di attuazione dovranno essere definiti specifici Protocolli di cooperazione con il Ministero dell'Interno.

I principi e criteri di attuazione e di selezione indicati nella presente delibera quali criteri comuni e per singola Priorità (di cui all'Allegato1) come desumibili dalle indicazioni già contenute nel Quadro Strategico Nazionale definitivo di cui alle premesse, orientano l'impostazione di dettaglio e l'attuazione concreta della strategia di politica regionale unitaria e costituiscono base di riferimento per le procedure di verifica, approvazione e autorizzazione, in relazione sia agli interventi attuati con strumenti diretti, sia per gli interventi da attuarsi attraverso la cooperazione istituzionale.

4.2 Miglioramento della strategia di politica regionale unitaria e dell'efficacia della programmazione

Le Amministrazioni impegnate nell'attuazione del QSN propongono ed elaborano, confrontandosi con il MISE-DPS, azioni di miglioramento dell'impostazione strategica e delle modalità di attuazione volte al conseguimento degli obiettivi della strategia e delle singole Priorità (anche con riferimento agli indirizzi di cui agli ALLEGATI 2 e 3).

A tal fine elaborano, sulla base di specifici approfondimenti e dei risultati delle inerenti valutazioni, proposte di miglioramento della strategia relativa ad ogni Priorità riguardanti gli obiettivi, le modalità e i criteri di attuazione, le modalità di valutazione e comunque qualunque tema inerente la migliore impostazione e attuazione della strategia del QSN che abbia implicazioni rilevanti per l'insieme del sistema o per un numero significativo di programmi e soggetti responsabili e attuatori.

A tal fine all'interno dei Programmi che attuano il QSN, in coerenza con i loro obiettivi e contenuti e in particolare nel quadro degli obiettivi della Priorità 10, trovano finanziamento azioni orizzontali volte a migliorare la strategia, la programmazione e l'attuazione del QSN, quali, fra gli altri, le azioni per la diffusione delle conoscenze sulla politica regionale e di sviluppo di iniziativa del MISE-DPS. Le risorse del Programma Governance assegnate al MISE-DPS sono da questo utilizzate per il rafforzamento operativo delle sue strutture di accompagnamento alla programmazione, valutazione, monitoraggio, verifica e diffusione dei risultati conseguiti. Allo scopo il Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione elabora specifiche linee di azione e progetti finalizzati.

Il Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione è autorizzato, in particolare, a porre in essere appropriati strumenti operativi e procedimenti atti ad assicurare il più efficace coordinamento e l'unitarietà della

programmazione, nonché a promuovere la finalizzazione dei programmi finanziati dai fondi strutturali e dal Fondo per le aree sottoutilizzate, in particolare dei progetti strategici speciali del Mezzogiorno, verso il potenziamento del capitale sociale e delle capacità relazionali, l'accrescimento significativo della produzione e dell'accessibilità di beni e servizi a destinazione collettiva, l'affermazione di diritti sociali di sicurezza, di legalità, ivi compresa la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari, il rafforzamento dello spirito civico e della cittadinanza sociale.

Sulla base delle proposte e delle indicazioni provenienti dal sistema di amministrazioni impegnate nell'attuazione della strategia del QSN o anche di propria iniziativa il MISE-DPS istituisce gruppi tecnici di analisi e consultazione con carattere temporaneo o permanente per l'intero periodo di attuazione del Quadro strategico nazionale 2007-2013.

Il Laboratorio per le politiche di sviluppo del MISE-DPS costituisce la sede di promozione, valutazione, analisi, approfondimento e confronto tecnico delle proposte di miglioramento della strategia di iniziativa del MISE-DPS.

Ogni Programma attuativo FAS, analogamente a quanto previsto per i programmi operativi cofinanziati da risorse dei fondi strutturali e nei casi pertinenti con modalità complementari agli stessi, può prevedere, ove ne sussistano necessità e condizioni, il finanziamento di azioni volte a migliorare la capacità del Programma di conseguire i propri obiettivi. In questo ambito ogni programma attuativo FAS indica obiettivi, attività e risorse eventualmente destinate ad azioni:

- a. di miglioramento della governance, ivi compreso il supporto tecnico alle funzioni e alle sedi di coordinamento della politica regionale unitaria di cui al precedente punto 2.1.2 della presente delibera;
- b. di miglioramento delle condizioni di attuazione della strategia prevista dal Programma nel complesso, nel quadro della Priorità di riferimento e in relazione all'accompagnamento specifico delle azioni cardine previste;
- c. per il miglioramento del sistema di monitoraggio in tutta la filiera di attuazione del Programma attuativo FAS di riferimento;
- d. volte, unitamente alle analoghe risorse dei programmi operativi comunitari ove presenti, alla realizzazione dei piani e delle attività di valutazione (di cui al successivo punto 6), ivi compreso il supporto al finanziamento delle attività dei rispettivi Nuclei di valutazione, ove coinvolti;
- e. di supporto e assistenza tecnica per le Amministrazioni responsabili dell'attuazione del Programma o di singole linee di intervento e, eventualmente, di Amministrazioni comunque interessate e coinvolte.

Le risorse di ogni Programma attuativo FAS relativo al QSN 2007-2013 (di cui alle tavole 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del precedente punto 1 della presente delibera) destinate complessivamente a tali azioni sono programmate entro i seguenti limiti in relazione alle dimensioni della dotazione complessiva del programma stesso:

- A) fino a 500 milioni di euro: max 4%;
- B) quanto previsto per A + da oltre 500 milioni e fino a 2.000 milioni di euro: max 2%;
- C) quanto previsto per B + da oltre 2.000 milioni e fino a 4.500 milioni di euro: max 0,5%;
- D) quanto previsto per C + oltre 4.500 milioni: 0%.

Per il perseguimento degli obiettivi di rafforzamento ed efficacia della capacità amministrativa, indicati al paragrafo VI.2.6 del QSN, le Amministrazioni incaricate di programmare, attuare, monitorare, verificare e valutare gli interventi, nonché di promuovere la governance e la sorveglianza, multilivello e di settore, dei programmi predispongono progetti operativi redatti in coerenza e nei limiti della disciplina dettata dalla citata delibera di questo Comitato n. 156/2000, impiegando una quota delle risorse ad esse assegnate in attuazione della Priorità 10 del QSN e per il finanziamento delle azioni, di cui al presente punto, volte a migliorare la capacità del programma di conseguire i propri obiettivi.

Per il rafforzamento del sistema dei Conti Pubblici Territoriali, dei Nuclei regionali Conti pubblici territoriali e dell'Unità tecnica Conti Pubblici Territoriali lo 0,0008 di ciascun programma attuativo FAS è destinato alla costituzione di un fondo premiale e di sostegno (dell'ammontare complessivo di oltre 35 milioni di euro) le cui regole di attribuzione saranno definite da specifica delibera di questo Comitato.

5. Principi orizzontali per l'attuazione del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013

5.1 Partenariato economico e sociale

La politica regionale unitaria si attua attraverso il pieno contributo del partenariato socioeconomico. Le Amministrazioni individuano le modalità e gli strumenti più efficaci a tal fine, in attuazione di quanto previsto dal QSN con riferimento a: i) definizione di momenti di esplicazione dell'attività partenariale; ii) adozione delle migliori esperienze su base nazionale quali *benchmark* di riferimento; iii) miglioramento della partecipazione del partenariato nella fase attuativa anche attraverso procedure codificate; iv) rafforzamento dell'efficienza ed efficacia delle sedi di confronto; v) miglioramento dell'informazione messa a disposizione per le parti; vi) valorizzazione dell'approccio partecipativo alla valutazione della politica regionale.

5.2 Principio di pari opportunità e di non discriminazione

Le Amministrazioni assicurano la parità di genere e le pari opportunità, in una logica di *mainstreaming*, in tutte le fasi della programmazione, attuazione, sorveglianza e valutazione dei programmi. Esse adottano le misure necessarie per prevenire ogni

discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale durante le varie fasi di attuazione dei Programmi, ed in particolare nell'accesso agli stessi. Al riguardo, le Amministrazioni coinvolgono nel processo partenariale le istituzioni, gli organismi, le associazioni e le parti sociali aventi competenza in materia, sfruttando la rete di competenze, formale e informale, esistente a livello locale/settoriale.

Il Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio garantisce il supporto tecnico e metodologico alle Amministrazioni interessate, per l'attuazione dei principi citati.

5.3 Principio di sostenibilità ambientale

Secondo quanto contenuto nel QSN, il principio di sostenibilità ambientale permea l'intera strategia della politica regionale unitaria e si applica a tutte le Priorità del Quadro Strategico Nazionale.

Le Amministrazioni responsabili dei Programmi assicurano l'integrazione degli aspetti ambientali in tutte le fasi di programmazione, attuazione, sorveglianza e valutazione degli interventi e l'applicazione del principio "chi inquina paga".

Le Amministrazioni garantiscono, inoltre, una destinazione ambientalmente sostenibile delle risorse allocate alla Priorità 3 del QSN, da tutelare anche nelle eventuali riprogrammazioni.

In merito ai predetti principi si rinvia all'allegato 4, che costituisce parte integrante della presente delibera.

6. Valutazione

La funzione e le attività di valutazione sono organizzate secondo i principi e le modalità espressi nel QSN (par. VI.2.3) e declinate nei seguenti indirizzi operativi per l'insieme della politica regionale unitaria.

Piano di valutazione. Il Piano di valutazione rappresenta lo strumento attraverso cui organizzare le valutazioni. Entro il febbraio 2008, ciascuna amministrazione definisce un unico Piano per l'insieme della politica regionale unitaria per il periodo 2007-2013 negli ambiti di propria responsabilità e lo presenta, prima della sua definizione iniziale e in occasione degli aggiornamenti, ai Comitati e/o altri organismi incaricati dell'attività di Sorveglianza sulla programmazione. All'interno di ciascuna Amministrazione è individuato il Responsabile del Piano di Valutazione cui vengono assicurate le condizioni per assolvere alle proprie funzioni. Il Responsabile può essere affiancato da un gruppo di coordinamento di referenti dei singoli programmi per la redazione del Piano di Valutazione e le attività partenariali necessarie all'individuazione dei temi e delle domande di valutazione, ne promuove l'attuazione e il periodico aggiornamento e/o integrazione. I *Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici* sostengono le amministrazioni nello svolgimento delle funzioni di redazione, aggiornamento ed attuazione del Piano di valutazione.

Al fine di assicurare la qualità complessiva dei processi valutativi, *il Sistema Nazionale di Valutazione* offre sostegno e orientamento in tutte le fasi dei processi di valutazione, inclusa la definizione e l'aggiornamento dei Piani di valutazione.

Si rinvia in merito all'allegato 5, che costituisce parte integrante della presente delibera.

7. Circuito finanziario, principi di utilizzazione e gestione delle risorse e riserva di programmazione

7.1. Erogazione delle risorse e circuito finanziario per i Programmi FAS

Il MISE-DPS provvede al trasferimento delle risorse FAS alle Amministrazioni responsabili della attuazione dei Programmi FAS (e alle Amministrazioni centrali o regionali responsabili di singole linee di intervento/azioni) approvati secondo le modalità di cui ai paragrafi precedenti.

Al fine di garantire, in tutto il periodo di programmazione e presso ciascuna amministrazione, un livello di liquidità finanziaria che consenta il soddisfacimento delle obbligazioni da questa assunte, i trasferimenti delle risorse saranno effettuati, ad eccezione dell'ultima quota, a titolo di anticipazione ed avverranno, nei limiti delle disponibilità assegnate con la legge finanziaria, per quote di pari importo, ciascuna pari all'8% del valore complessivo del programma approvato o, per i programmi che presentano il predetto concorso attuativo di più amministrazioni, del valore complessivo delle linee di intervento/azioni a ciascuna di esse imputate.

La prima quota è trasferita sulla base di semplice richiesta formulata dall'organismo di certificazione.

Le quote successive, sono trasferite, a seguito di richiesta corredata dall'attestazione formulata dallo stesso organismo dell'ammontare delle spese sostenute, secondo le modalità seguenti:

- a) la seconda quota è trasferita qualora la spesa sostenuta sia pari ad almeno il 75% della prima quota;
- b) ciascuna quota successiva, ad eccezione dell'ultima, è trasferita qualora si attesti un'ulteriore spesa sostenuta pari all'8% del valore complessivo del programma ovvero, per i programmi che prevedono il concorso attuativo di più amministrazioni, del valore complessivo delle azioni a ciascuna di esse imputate;
- c) l'ultima quota del 4% è trasferita fino a concorrenza dell'intero valore del programma, ovvero, per i programmi che prevedono il predetto concorso più amministrazioni, del valore complessivo delle azioni a ciascuna di esse imputate.

Il MISE-DPS provvede al trasferimento delle risorse finanziarie sulla base della predetta attestazione, previa verifica anche della coerenza di questa con i dati relativi

all'avanzamento del programma (ovvero delle linee di intervento/azioni nel caso di programmi che presentano il concorso attuativo di più amministrazioni) inseriti e validati nel sistema di monitoraggio.

Le somme spese per progetti inizialmente approvati sul FAS che vengano riportati a rendicontazione sui programmi comunitari rientrano nella disponibilità del Programma FAS su cui erano stati eseguiti i relativi pagamenti una volta ottenuto il rimborso e sono considerate quali risorse non spese ai fini dei valori soglia considerati per l'ottenimento di ulteriori quote di trasferimento a titolo di anticipazione sul FAS.

Il MISE-DPS disciplinerà con proprio provvedimento criteri e modalità per la richiesta dei trasferimenti e per l'individuazione dell'eventuale ulteriore documentazione necessaria ai fini del trasferimento di risorse.

Con modalità che saranno definite successivamente si disciplineranno altresì contenuti e modalità di redazione di un rapporto annuale di esecuzione al MISE-DPS sull'avanzamento del Programma attuativo FAS che conterrà anche una rendicontazione sintetica, a cura dell'Amministrazione responsabile, sull'impiego delle risorse assegnate.

Tale rapporto sarà trasmesso anche a questo Comitato per assicurarne il coinvolgimento annuale di competenza anche nel quadro della presente delibera.

Per le medesime finalità il Ministero dello sviluppo economico presenterà annualmente a questo Comitato una relazione concernente l'attuazione dei singoli programmi e l'esito delle verifiche condotte.

7.2 Tempistica per impegni e pagamenti sui Programmi FAS

Gli interventi ed i progetti inseriti nei programmi FAS rispettano i seguenti termini per l'assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti e per l'esecuzione dei pagamenti:

Impegni di spesa

Impegni di spesa pari almeno al 20 per cento delle risorse assegnate con la presente delibera dovranno essere assunti entro il 31 dicembre 2010. La quota residua a tale data non impegnata sarà considerata in detrazione, nei confronti dell'amministrazione interessata, dal riparto della riserva di programmazione di cui al successivo punto 7.3. Tutti gli impegni di spesa sul complesso delle risorse assegnate dalla presente delibera dovranno essere assunti entro il 31 dicembre 2015. Le somme assegnate e non impegnate entro questa data sono automaticamente revocate.

Pagamenti

Le uscite di cassa a favore del beneficiario ovvero del soggetto realizzatore/fornitore del bene o servizio dovranno essere effettuate:

- entro il 31 dicembre 2017 nel caso di interventi/progetti inseriti in Strumenti di attuazione diretta;
- non oltre il triennio successivo alla conclusione dell'esecuzione finanziaria dei Programmi comunitari per gli interventi inseriti in APQ e fermo restando il termine fissato dal singolo APQ se precedente.

Le risorse assegnate a titolo di premialità in ragione del conseguimento dei target connessi agli "obiettivi di servizio" previsti dal QSN per il Mezzogiorno nel 2013, di cui al meccanismo incentivante definito dalla delibera CIPE n. 82 del 3 agosto 2007, e richiamato nel precedente punto 1.1.1 b), sono trasferite senza vincoli temporali in relazione al loro impegno e sono impiegate, per le destinazioni previste dalla citata delibera, per pagamenti da effettuarsi non oltre il triennio successivo alla conclusione dell'esecuzione finanziaria dei Programmi comunitari. Impegni e spesa a valere su tali risorse sono oggetto di monitoraggio con le modalità previste per il complesso della politica regionale. Ad esse sono comunque estesi i requisiti di sorveglianza, informazione, monitoraggio e valutazione previsti per la politica regionale unitaria.

7.3 Riprogrammazione e programmazione delle risorse ulteriormente assegnate sulla quota accantonata a titolo di riserva di programmazione

Le riprogrammazioni relative ai Programmi attuativi FAS sono approvate dal Comitato di sorveglianza o dall'organismo assimilato e trasmesse al MISE-DPS. La riprogrammazione dei Programmi attuativi FAS che comporti una modifica del riparto delle risorse (ad es. tra le Priorità e/o Assi e/o linee di intervento in cui si articola il programma stesso) viene portata a conoscenza del MISE-DPS, e, per quanto di competenza, del CIPE, prima dell'approvazione della riprogrammazione stessa, per l'esame della sua rilevanza in termini di impatto sull'attuazione della strategia del QSN e, nel caso dei Programmi attuativi FAS nazionali, per l'eventuale approvazione.

Entro il primo semestre del 2011 e secondo le modalità previste in una successiva delibera del CIPE:

- questo Comitato procede, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, ad una verifica di metà periodo sullo stato di attuazione della programmazione complessiva;
- le Amministrazioni procedono, alla luce delle valutazioni effettuate e dei dati e conoscenze disponibili, all'eventuale aggiornamento dell'impostazione e dell'attuazione della strategia del QSN;
- questo Comitato procede, anche sulla base delle proposte di aggiornamento della strategia e degli esiti della verifica del rispetto della congrua destinazione delle risorse del FAS al potenziamento delle infrastrutture del Mezzogiorno di cui al comma 863 dell'art. 1 della legge n. 296/2006, all'allocazione delle quote accantonate a titolo di riserva di programmazione, di cui ai precedenti punti 1.1.1 b) e 1.2.1 b) della presente delibera.

Le risorse così assegnate sono programmate dalle Amministrazioni regionali e centrali beneficiarie con le modalità previste per la definizione iniziale dei programmi.

Tutte le Amministrazioni che risultano destinatarie di tali risorse e che abbiano già in corso di attuazione Programmi a valere sui Fondi Strutturali e sul FAS sono autorizzate ad assumere impegni di spesa a valere sulle ulteriori risorse FAS assegnate dal momento in cui superano una quota pari al 65 per cento degli impegni di spesa sull'ammontare complessivo delle risorse ad esse assegnate per la programmazione unitaria (sia a titolo del FAS, sia a titolo dei Fondi strutturali).

7.4 Modalità specifiche per i Programmi Operativi Interregionali per il Mezzogiorno

Per i Programmi FAS Interregionali per il Mezzogiorno che integrano i Programmi Operativi interregionali per l'area delle Regioni Convergenza (di cui al precedente punto 1.1.4 della presente delibera), le relative risorse FAS saranno trasferite al Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, secondo le modalità che saranno successivamente concordate tra Il Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione e il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGRUE.

L'IGRUE provvederà, su indicazione dell'Amministrazione responsabile del Programma, al trasferimento delle risorse ai beneficiari secondo le modalità di seguito descritte:

- a) se beneficiario è una Amministrazione centrale, il Fondo di rotazione provvede direttamente ad effettuare i pagamenti per conto dell'Amministrazione, su richiesta della stessa, e nei limiti dell'importo autorizzato dall'Amministrazione responsabile del Programma ovvero se l'Amministrazione è titolare di una contabilità speciale, e se ne vuole avvalere, il Fondo trasferisce l'importo autorizzato dall'Amministrazione responsabile del Programma al corrispondente conto di tesoreria;
- b) se beneficiario è una Regione, il Fondo trasferisce l'importo autorizzato dall'Amministrazione responsabile del Programma al conto di tesoreria della Regione;
- c) se beneficiario è una Amministrazione diversa da quelle di cui ai punti a) e b) o è un soggetto privato, il Fondo trasferisce l'importo autorizzato dall'Amministrazione responsabile del Programma al corrispondente conto di tesoreria, se esistente, ovvero al conto corrente indicato dall'amministrazione stessa o dal soggetto privato.

L'Ufficio competente provvede alla gestione delle risorse finanziarie assegnate al Programma sulla base della legislazione amministrativa e contabile nazionale e regionale e dei criteri di buona gestione finanziaria.

8. Monitoraggio e sistemi di sorveglianza e verifica

8.1. Monitoraggio

L'unificazione della politica regionale aggiuntiva comporta l'unificazione dei sistemi centrali di monitoraggio esistenti e l'adozione di regole e procedure comuni, per migliorare l'efficacia delle attività atte a rilevare l'attuazione della programmazione e per diminuire gli oneri connessi a tale rilevazione da parte di Amministrazioni responsabili e soggetti attuatori.

Il sistema di monitoraggio della programmazione della politica regionale 2007-2013 si avvale di una base informativa unitaria alimentata attraverso informazioni a contenuto comune da parte di tutte le amministrazioni responsabili di programmi e titolari di strumenti attuativi, con l'obiettivo di:

- a. permettere, attraverso la omogeneizzazione dei dati e delle procedure di controllo degli stessi, la visione integrata dell'andamento complessivo della politica regionale italiana e consentire l'osservazione delle azioni dirette al raggiungimento degli "obiettivi specifici" del QSN;
- b. accrescere l'efficienza delle procedure di trasmissione dei dati dai sistemi regionali e delle amministrazioni centrali al sistema centrale, razionalizzando e omogeneizzando le stesse;
- c. fornire informazioni utili all'esercizio delle attività di sorveglianza, controllo e valutazione, nonché alla discussione informata sull'andamento della politica regionale.

Il soggetto responsabile della base informativa unitaria (MEF/RGS/IGRUE) assicura e facilita il rispetto degli impegni di monitoraggio attraverso controlli di coerenza e completezza delle informazioni e attraverso la diffusione di un apposito manuale operativo recante le modalità e procedure per il corretto trasferimento dei dati. Tali procedure contempleranno uno specifico trattamento delle indicazioni relative alle fonti di copertura finanziaria in caso di inserimento di progetti, originariamente finanziati con risorse FAS, nella rendicontazione prevista dai regolamenti comunitari con conseguente liberazione di risorse del FAS.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, mediante le strutture del DPS, svolge un'azione di supporto per il rispetto da parte delle Amministrazioni responsabili degli impegni di monitoraggio. Tale azione è diretta ad assicurare la coerenza della relazione tra avanzamento della spesa rilevata dal sistema di monitoraggio e trasferimento delle risorse FAS.

8.2. Sistemi di gestione e controllo e di verifica

8.2.1 Sistemi di gestione e controllo

Con la programmazione 2007-2013, prosegue il processo di rafforzamento delle procedure di gestione e di controllo degli interventi che le Amministrazioni sono chiamate ad attivare al fine di assicurare maggiore efficacia e trasparenza alle modalità di utilizzo delle risorse finanziarie nazionali e comunitarie.

A tal fine, particolare rilievo dovrà tra l'altro essere assicurato all'interno dei programmi alle procedure e agli strumenti di controllo per la verifica delle irregolarità, per la trasmissione delle pertinenti informazioni ai vari organismi nazionali e comunitari, per il trattamento degli importi recuperati.

8.2.2 Verifica

Il MISE, attraverso il DPS-Unità di verifica degli investimenti pubblici, nel rispetto comunque del principio del contraddittorio con i soggetti responsabili, sottoporrà a valutazione l'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo (procedure, struttura organizzativa, sistemi informatici e informativi) dell'attuazione dei programmi nazionali e regionali FAS, nonché di singoli interventi e iniziative, sulla base di linee guida condivise, e presenterà rapporti sulle risultanze di tale attività.

Sulla base delle verifiche condotte e nel caso in cui i programmi manifestino agli esiti delle verifiche numerose e gravi irregolarità e criticità nella relativa attuazione, il Ministero dello sviluppo economico provvederà tempestivamente a informare questo Comitato, al fine di adottare le conseguenti misure di sospensione e di riprogrammazione degli interventi. Il Ministero presenterà annualmente a questo Comitato una relazione concernente l'attuazione dei singoli programmi e l'esito delle verifiche condotte.

Si rinvia in merito all'allegato 6 che costituisce parte integrante della presente delibera.

9. *Quadro finanziario unico e aggiuntività dell'intervento della politica regionale*

9.1. *Quadro Finanziario Unico e previsioni di spesa*

Ai fini della verifica e aggiornamento del Quadro Finanziario Unico Pluriennale di cassa (QFU) - finalizzato a sostenere, attraverso una trasparente rappresentazione, gli obiettivi complessivi di investimento pubblico destinati allo sviluppo e la piena aggiuntività dell'intervento della politica regionale e in attuazione a quanto in proposito previsto dal QSN (par. V.1) - le Amministrazioni presentano al DPS annualmente, nel mese di novembre, un crono-programma complessivo per annualità di spesa relativo a tutte le risorse aggiuntive, di fonte comunitaria e nazionale, che risultino loro assegnate, anche in ragione di assegnazioni precedenti il ciclo 2007-2013. Tale crono-

programma sarà aggiornato annualmente in relazione alla parte previsionale e a quella di consuntivo.

Le Amministrazioni centrali forniranno tale crono-programma con dettaglio regionale. Contestualmente le Amministrazioni presenteranno crono-programmi di spesa aggregati per ciascun programma attuativo FAS con dimensione annuale e con un dettaglio di percorso di impegni e spesa per le azioni cardine. I crono-programmi sono presentati la prima volta entro il bimestre successivo all'approvazione dei Programmi FAS. Le Amministrazioni centrali forniranno tale crono-programma con dettaglio regionale.

9.2. *Rispetto del principio di addizionalità*

Il principio di addizionalità è sancito dall'art. 15 del Regolamento CE n. 1083/2006 e stabilisce che, per assicurare un reale impatto economico, i contributi dei Fondi Strutturali non debbono sostituire le spese pubbliche dello Stato membro.

La verifica dell' addizionalità ha luogo in tre momenti differenti: ex ante (al momento della approvazione del programma), in itinere (31 dicembre 2011) e alla fine del periodo (30 giugno 2016).

L'UVAL del MISE-DPS ha il compito istituzionale di effettuare la verifica della addizionalità in ogni sua fase e di monitorarne in itinere lo stato di attuazione; di predisporre la documentazione rilevante ai fini della discussione con la Commissione europea; di redigere il rapporto finale sulla addizionalità.

Si rinvia in merito all'allegato 7, che costituisce parte integrante della presente delibera.

Roma, 21 dicembre 2007

IL SEGRETARIO DEL CIPE
Fabio GOBBO

IL PRESIDENTE
Romano PRODI

ALLEGATO 1

Indirizzi e criteri per Priorità del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013

Principi guida comuni per l'individuazione e l'adozione di criteri di selezione degli interventi sono i seguenti:

- per gli interventi infrastrutturali, il riferimento ai piani di settore approvati in conformità con la normativa vigente e rispettosi dei requisiti previsti dal QSN;
- in generale, modalità di verifica tempestiva dell'adeguatezza dei contenuti della progettazione ai requisiti normativi e garanzia di condizioni di attuazione e di chiara assunzione di responsabilità da parte dei beneficiari che ne rendano possibile il completamento entro l'arco di attuazione del programma;
- per gli interventi diretti a incrementare dotazioni funzionali e strumentali ovvero all'erogazione di servizi, l'esistenza di condizioni per un loro effettivo utilizzo e manutenzione;
- per gli interventi di carattere immateriale e di servizio, la loro capacità di soddisfare in maniera compiuta i fabbisogni di destinatari, collettività e soggetti istituzionali chiaramente identificati, nonché la verifica di condizioni adeguate per il loro funzionamento a regime;
- per gli interventi di trasferimenti finanziari a imprese e individui, la coerenza rispetto ai requisiti della normativa, nonché altre indicazioni specifiche previste dal QSN, tra cui, in particolare, in coerenza con le specificità di ciascun programma, il rispetto in aggregato del dimensionamento degli interventi di incentivo alle imprese a valere su finanziamenti della politica regionale e la loro funzionalità a complementare strategie di intervento più articolate.

Di seguito indirizzi e criteri sono meglio esplicitati in relazione alle Priorità del QSN.

Priorità 1. Miglioramento e valorizzazione delle risorse umane

Principi guida per l'attuazione della Priorità sono i seguenti:

- centralità degli individui;
- significativa concentrazione di risorse finanziarie da finalizzare al raggiungimento degli obiettivi di servizio relativi all'istruzione (riduzione della dispersione e innalzamento delle competenze in lettura e matematica);
- integrazione tra sistemi e livelli istituzionali, cooperazione tra attori chiave e chiara identificazione delle azioni da intraprendere da parte dei diversi attori e delle diverse risorse;
- collegamento col territorio e attenzione ai relativi fabbisogni, coinvolgimento del partenariato istituzionale e socioeconomico e condivisione delle buone prassi;
- riconoscimento reciproco e trasparente da parte dei sistemi attraverso un sistema nazionale condiviso di definizione e riconoscimento delle qualifiche e di certificazione delle competenze e di crediti formativi, tenendo conto del quadro di riferimento europeo;

- accreditamento delle strutture formative basato su criteri di qualità del servizio riferiti a standard minimi comuni definiti a livello nazionale;
- definizione di standard qualitativi omogenei, per l'erogazione dei servizi pubblici per l'impiego e previsione di attività permanenti di monitoraggio e valutazione delle prestazioni rese;
- evitare o limitare l'uso di sistemi di selezione basati sulla sola domanda;
- coordinamento e diffusione delle buone prassi rispetto ad altri programmi comunitari nel settore e rispetto ad azioni di cooperazione;
- principio della neutralità tecnologica negli interventi per la società dell'informazione e coerenza con i pertinenti obiettivi della Priorità 2.

Elementi di riferimento per la definizione dei **criteri di selezione** sono:

Per gli interventi **sulle scuole**:

- diagnosi approfondita dei punti di forza e di debolezza delle singole istituzioni scolastiche e del contesto socio-economico, allo scopo di costruire progetti integrati e mirati;
- adozione di una logica di sistema tesa a definire interventi collegati e integrati con il territorio di riferimento, basati su metodi innovativi e condivisi da tutti i soggetti presenti e interessati del territorio, anche capitalizzando le esperienze della precedente programmazione;
- capacità della scuola e del personale scolastico di instaurare partenariati con il territorio circostante, in particolare attraverso il coordinamento con il sistema della formazione professionale e del lavoro;
- ampia complementarietà tra Programmi in fase di attuazione a livello regionale con particolare riferimento a: a) l'offerta di servizi per migliorare l'accesso alle scuole e la loro apertura pomeridiana in collegamento con le azioni della Priorità 8 e 4 del QSN e per un migliore raccordo tra istruzione, formazione professionale e centri per l'impiego; b) il coordinamento degli interventi relativi all'efficientamento energetico ed alla promozione di energia con il Programma Interregionale Energia;
- risposta ad una domanda del territorio e selettività degli interventi in base ai reali fabbisogni per gli interventi di natura infrastrutturale, rispettando i pertinenti vincoli, in particolare la non eleggibilità del finanziamento di nuove strutture scolastiche a valere sulle risorse comunitarie;
- la sperimentazione di meccanismi incentivanti basati sulla valutazione dei risultati dei progetti realizzati (anche attraverso il riconoscimento di ulteriori risorse per le scuole che abbiano conseguito dei risultati attesi e sulla valutazione dell'azione educativa in coerenza con gli indirizzi nazionali, ovvero delle conoscenze e competenze degli studenti);
- attivazione di iniziative per la valutazione degli impatti degli interventi e inclusione nei Piani di valutazione di analisi relative ad ambiti tematici e territoriali specifici.

Inoltre, ove pertinenti rispetto agli obiettivi specifici da conseguire, la selezione degli interventi dovrà considerare:

- iscrizione al sistema nazionale di valutazione dell'istruzione e contributo degli interventi alla messa a regime di banche dati rilevanti (anagrafe degli edifici, dei laboratori, degli studenti);
- previsione di una quota della formazione del personale scolastico correlata al piano di intervento della scuola, ai risultati della fase di *diagnosi* e che introducano un requisito relativo alla partecipazione dei docenti alle occasioni di formazione.

Per gli interventi per la **formazione lungo tutto l'arco della vita**, ***elementi per la definizione dei criteri*** sono:

- differenziazione degli interventi in modo che siano mirati per i diversi target di utenza;
- maggiore concentrazione sull'apprendimento per la popolazione adulta e sui giovani che hanno abbandonato il sistema di istruzione formale;
- ottimizzazione delle strutture esistenti e cooperazione tra attori nella formazione permanente;
- legame con i fabbisogni e le prospettive dei territori e realizzazione di reti nella formazione superiore;
- inclusione e rafforzamento delle attività formative in percorsi integrati per l'inserimento e il reinserimento lavorativo.

Per gli interventi per la **capacità di adattamento, innovazione e competitività**, ***elementi per la definizione dei criteri*** sono:

- impiego di sistemi di osservazione dei cambiamenti e delle tendenze nell'organizzazione del lavoro;
- confronto con le parti sociali e coordinamento con i fondi interprofessionali;
- previsione di pacchetti di politiche integrate e percorsi diversificati;
- ampliamento della platea di destinatari, con priorità ai lavoratori a bassa qualificazione, alle donne, alla promozione dell'invecchiamento attivo e alla non discriminazione, anche attraverso la diffusione di interventi per la conciliazione.

Priorità 2. *Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell'innovazione per la competitività*

L'attuazione della Priorità e selezione degli interventi avviene in base ai seguenti **principi guida** :

- conformità alla normativa di settore applicabile;

- coerenza con gli obiettivi specifici perseguiti da ciascun programma;
- aggiornamento delle Strategie Regionali per la Ricerca e Innovazione e Società dell'Informazione a livello regionale (di cui anche all'Allegato 3 della presente delibera).

Inoltre, gli interventi sostenuti da questa Priorità e collegati ad altre Priorità del QSN rispettano anche i criteri indicati per la attuazione di dette Priorità, e sono conformi alle programmazioni e obiettivi di settore.

Per la **Ricerca e Innovazione**, *elementi per la definizione dei criteri di selezione* sono:

- utilizzo di standard di selezione degli interventi coerenti con quelli praticati a livello internazionale, quali ad esempio: i) merito tecnico-scientifico, sotto il profilo della novità e originalità, rispetto allo stato dell'arte, delle conoscenze acquisibili, ivi incluse quelle a carattere applicativo e sperimentale; ii) capacità tecnico-scientifica del soggetto beneficiario di assicurare la corretta esecuzione delle attività finanziate; iii) capacità economico-finanziaria del soggetto beneficiario in ordine alle modalità di realizzazione del progetto; iv) ricadute economico-industriali derivanti dalla realizzazione del progetto; v) prioritaria attenzione alle iniziative aventi un più elevato profilo di rischio relativa e valore aggiunto - rispetto alle situazioni in assenza d'intervento - e capacità di assicurare un impatto duraturo sulla competitività;
- utilizzo, per la selezione degli interventi, di procedure coerenti con quelle praticate a livello internazionale, quali ad esempio: i) ricorso ad esperti esterni, riconosciuti come autorevoli dalla comunità scientifica internazionale, privi di qualsiasi conflitto d'interessi e selezionati con modalità trasparenti, che garantiscano, anche tramite procedure di "peer-to-peer review", indipendenza, alto profilo ed elevate competenze tecnico-scientifiche dell'attività istruttoria e di selezione; ii) ricorso, per ciascun progetto, a rigorose procedure di valutazione dei risultati, mediante un definito sistema di indicatori, e di monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi, con particolare riferimento, per i progetti di maggiore dimensione, alla valutazione intermedia delle criticità superate e della possibilità residua di raggiungere gli obiettivi realizzativi prefissati.

Inoltre, ove pertinenti rispetto agli obiettivi specifici da conseguire, assumono priorità gli interventi che prevedono:

- la promozione, nel sostegno alla ricerca svolta dalle università e dagli organismi pubblici di ricerca, della collaborazione con le imprese, anche per garantire la ricaduta economico-industriale dei progetti, per favorire l'assunzione di giovani ricercatori, qualificare le risorse umane già utilizzate e accrescere i legami con il territorio;
- l'aumento della capacità di assorbimento dell'innovazione nelle imprese, valutata anche in relazione alla capacità di favorire l'inserimento di ricercatori qualificati e

innescare processi di generazione di conoscenze e competenze all'interno delle imprese;

- la comunicazione, diffusione e sfruttamento dei risultati e delle ricadute della ricerca per la competitività dei sistemi produttivi, anche con azioni di mediazione della conoscenza che vanno dall'assessment del potenziale innovativo, alla promozione dell'innovazione nelle PMI, ai servizi di informazione tecnologica.

Per la **Società dell'informazione e le TIC**, elementi per la definizione dei **criteri di selezione** sono:

- realizzazione di analisi puntuali e verificabili dei fabbisogni, derivanti da una chiara identificazione dei beneficiari e destinatari finali, del contesto di intervento e degli effetti previsti oltre alla congruenza dei costi;
- sostenibilità organizzativa, gestionale e finanziaria, anche dopo il completamento degli stessi;
- capacità tecnico-gestionali dei beneficiari finali e/o proponenti e del loro collegamento con azioni finalizzate all'accrescimento delle relative competenze.

Inoltre, ove pertinenti rispetto agli obiettivi specifici da conseguire, la selezione degli interventi dovrà considerare:

- il contributo ad accrescere la domanda e l'utilizzo di servizi basati sulle TIC, nonché favorirne forme di aggregazione;
- il contributo alla maggiore inclusione digitale (accesso e utilizzo diretto di TIC o estensione indiretta o mediata dei benefici da esse derivanti);
- l'orientamento dei servizi digitali, in particolare quelli della Pubblica Amministrazione, verso una maggiore interoperabilità, multicanalità e interattività, in funzione della centralità dell'utenza, favorendo la trasferibilità e il riuso delle applicazioni, nonché l'orientamento a accrescere l'efficienza e trasparenza della PA in coerenza con il Piano nazionale.

Per gli **interventi in banda larga** (*wireline e wireless*) si fa riferimento a quanto già specificato nel QSN e al quadro di regolamentazione nazionale e comunitario e alle indicazioni pertinenti della Conferenza Unificata del 20 settembre 2007 per i Piani territoriali.

Priorità 3. Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo

Principi guida per l'attuazione della Priorità sono i seguenti:

- le Amministrazioni centrali competenti assicurano certezza e stabilità del quadro normativo e di regolazione ambientale, assumendo impegni espliciti e relativa tempistica;
- le Amministrazioni regionali, nell'ambito delle proprie competenze, si impegnano ad accelerare il rientro all'ordinarietà dando seguito alle previsioni

normative, completando e/o aggiornando la pianificazione di settore e assumendo impegni espliciti e relativa tempistica;

- le Amministrazioni responsabili della programmazione operativa garantiscono che le risorse finanziarie allocate alla Priorità mantengano, anche nelle eventuali riprogrammazioni, una destinazione a diretta finalità ambientale o comunque una loro destinazione ambientalmente sostenibile.

Per gli interventi relativi all'**Energia**, costituiscono **condizioni** per l'attuazione:

- la definizione dei Piani energetico-ambientali regionali;
- la limitazione dell'adeguamento infrastrutturale e gestionale delle reti di distribuzione di energia nelle aree di dimostrata inefficienza del mercato.

Elementi per la definizione dei **criteri di selezione** sono la considerazione di:

- vocazioni locali, ambientali e produttive;
- massimizzazione del contributo alla riduzione delle emissioni di gas serra;
- minimizzazione degli impatti ambientali correlati alla realizzazione e adeguamento di impianti di produzione e distribuzione di energia;
- ricadute occupazionali e sinergie con i sistemi produttivi locali.

Per gli interventi relativi alle **Risorse idriche**, costituiscono **condizioni** per l'attuazione:

- gli adempimenti per l'attuazione della Direttiva 2000/60/CE, inclusa l'applicazione, ove possibile, del principio del "recupero del costo pieno";
- la previsione e l'inserimento degli interventi nei Piani d'Ambito coerentemente con i Piani di Tutela delle Acque e con i Piani di gestione del bacino/distretto idrografico;
- significativa concentrazione di risorse finanziarie della Priorità per il "Servizio Idrico Integrato" (Obiettivo di Servizio) e attuazione degli impegni assunti nel Piano d'azione per il raggiungimento dei relativi target.

Elementi per la definizione dei **criteri di selezione** sono:

- continuità e efficienza nella distribuzione delle risorse idriche per gli usi civili;
- risparmio idrico e riduzione della quota di perdite idriche nella rete di distribuzione comunale;
- depurazione delle acque reflue;
- depurazione dagli inquinanti per la protezione delle acque dall'inquinamento diffuso.

Per gli interventi relativi alla **Difesa del suolo**, costituiscono **condizioni** per l'attuazione:

- la previsione e l'inserimento degli interventi di prevenzione del rischio idrogeologico nei Piani di Assetto Idrogeologico e negli altri rilevanti strumenti di pianificazione;

- la previsione di interventi per la prevenzione dei rischi naturali (incluso sismico e vulcanico) e dei rischi tecnologici individuati dalla pianificazione di settore.

Elementi per la definizione dei **criteri di selezione** sono:

- priorità e concentrazione delle risorse nelle aree che presentano un maggiore livello di rischio idrogeologico;
- priorità ai territori individuati dalle mappe dei rischi naturali previste dalla normativa di settore.

Per gli interventi relativi ai **Rifiuti**, costituiscono **condizioni** per l'attuazione:

- organizzazione della gestione e rispetto del principio chi inquina paga;
- la previsione e l'inserimento degli interventi individuati nei piani regionali, provinciali e di ambito, in attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente, anche nel caso di gestioni commissariali;
- significativa concentrazione di risorse finanziarie della Priorità per la "Gestione dei rifiuti urbani" (Obiettivo di Servizio) e attuazione degli impegni assunti nel Piano d'azione per il raggiungimento dei relativi target.

Elementi per la definizione dei **criteri di selezione**:

- interventi finalizzati a ridurre la quantità dei rifiuti urbani smaltiti in discarica;
- interventi finalizzati ad aumentare la quota dei rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata;
- interventi finalizzati ad aumentare la quota di frazione umida trattata in impianti di compostaggio.

Per gli interventi relativi alle **Bonifiche**, costituiscono **condizioni** per l'attuazione:

- la previsione e l'inserimento degli interventi individuati nei Piani Regionali di Bonifica, in attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente, anche nel caso di gestioni commissariali;
- il finanziamento pubblico è subordinato al rispetto del principio "chi inquina paga" e alle aree di proprietà pubblica, dichiarate di pubblica utilità o sottoposte a procedimenti espropriativi finalizzati a provvedimenti di recupero di qualità ambientale.

Elementi per la definizione dei **criteri di selezione**:

- siti inquinati di interesse nazionale;
- siti individuati come prioritari nei Piani di Bonifica;
- prospettive di riutilizzo del sito con finalità produttive;
- ricadute occupazionali dirette, indirette e indotte del riutilizzo produttivo del sito.

Priorità 4. Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l'attrattività territoriale

I principi guida per l'attuazione della Priorità sono :

- forte connotazione territoriale e iniziative mirate della programmazione operativa;
- centralità del cittadino come beneficiario/utente dei servizi pubblici;
- chiara caratterizzazione aggiuntiva della politica regionale unitaria e integrazione con le politiche ordinarie di settore;
- la valorizzazione delle opportunità offerte dalla Società dell'informazione, in coordinamento con la Priorità 2;
- condizioni di effettivo coordinamento, da parte delle varie Amministrazioni responsabili, nell'attuazione degli interventi.

Per gli interventi di **inclusione sociale**, costituiscono **condizioni** per l'attuazione:

- l'integrazione tra politiche, livelli di governo, fonti finanziarie, forme di intervento e strumenti, prevedendo progetti integrati incentrati sui cittadini beneficiari di pacchetti di servizi anche in coordinamento con gli interventi della Priorità 1;
- la definizione di percorsi di integrazione e di piani di azione anche personalizzati per l'inserimento e reinserimento lavorativo dei gruppi svantaggiati, assicurando la collaborazione tra servizi per l'impiego, servizi socio-assistenziali e imprese;
- il riferimento ai piani d'azione per i pertinenti Obiettivi di Servizio del QSN, in funzione del raggiungimento dei relativi target per gli interventi relativi ai servizi di cura per i bambini e gli anziani;
- il riferimento, per gli interventi della politica regionale in campo sanitario nel Mezzogiorno, al Protocollo d'Intesa del 17 aprile 2007 concernente il "Quadro strategico di interventi per la salute, lo sviluppo e la sicurezza nel Mezzogiorno";
- chiarezza delle procedure, adeguata programmazione dell'azione amministrativa e pubblicità presso i target di utenza e gli operatori interessati;
- diffusione delle attività di monitoraggio e valutazione.

Elementi per la definizione dei **criteri di selezione** degli interventi di *inclusione sociale* sono:

- individuazione degli interventi sulla base di un'accurata diagnosi del reale fabbisogno;
- priorità alle aree degradate nelle città di maggiori dimensioni, aree interne, rurali, aree montane e scarsamente abitate;
- specifica attenzione alla popolazione immigrata ed alla parte debole della popolazione;
- capacità di valorizzare le opportunità offerte dalla Società dell'informazione.

Inoltre, ove pertinenti rispetto agli obiettivi specifici da conseguire, nelle aree scarsamente popolate, per la selezione degli interventi sono prioritari:

- gli interventi che facilitano l'accessibilità ai servizi in favore dei diversi gruppi- target;
- le iniziative intercomunali per assicurare un bacino minimo di utenza.

Per gli interventi nell'ambito della **Sicurezza**, costituiscono **condizioni** per l'attuazione:

- coordinamento istituzionale per assicurare la centralità della tutela della qualità della vita e dei cittadini;
- rafforzamento degli strumenti di cooperazione interistituzionale con le Regioni e con le Amministrazioni centrali interessate, sia nella fase strategica di definizione degli interventi che in quella attuativa;
- concentrazione degli interventi nei territori e sugli ambiti tematici in cui i fenomeni criminali frenano il potenziale di sviluppo;
- individuazione di progetti e obiettivi comuni multitematici trasversali alle competenze di singole istituzioni;
- l'individuazione di target condivisi e misurabili.

Elementi per la definizione dei **criteri di selezione** degli interventi sono:

- la valorizzazione degli interventi più innovativi del periodo di programmazione precedente
- l'individuazione delle priorità territoriali e tematiche nelle quali integrare il profilo della sicurezza e costruire moduli di intervento dedicati;
- l'orientamento dei moduli formativi verso l'integrazione di conoscenze utili per i profili di prevenzione del crimine.

Priorità 5. Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l'attrattività e lo sviluppo

Principi guida per l'attuazione della Priorità sono:

- piena integrazione tra le politiche di valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del paesaggio e tra queste e le politiche per il turismo e l'attrattività territoriale
- definizione delle condizioni per assicurare concentrazione finanziaria su priorità territoriali e tematiche preliminarmente identificate e rendere fortemente selettive le modalità di individuazione dei progetti finanziabili;
- definizione delle politiche fondata sull'analisi della domanda attuale e potenziale e con un forte orientamento al mercato.

Nel complesso, condizioni generali di efficacia sono:

l'identificazione dei fabbisogni, in particolare per gli interventi formativi per lo sviluppo delle competenze degli operatori e la promozione di attività imprenditoriali innovative.

In raccordo con le altre Priorità del QSN e con le politiche di sviluppo rurale, le politiche in attuazione della Priorità esplicitano inoltre le modalità per favorire:

1. il mantenimento all'interno dell'area dei benefici economici generati dalla spesa turistica (struttura e caratteristiche del sistema produttivo locale; capacità di spesa e comportamenti di consumo del target di domanda turistica);
2. la minimizzazione dei costi ambientali e sociali indotti dalla pressione turistica.

Per gli interventi relativi alla **Biodiversità**, costituiscono **condizioni** per l'attuazione :

- il completamento della pianificazione di settore (strumenti e/o piani di gestione), da conseguire in un approccio partecipativo, in conformità con i criteri per la gestione dei siti Natura 2000 e l'individuazione/istituzione, dei soggetti gestori laddove richiesto dalla normativa;
- l'esplicitazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità e il finanziamento dei relativi Piani di Azione;
- definizione, in attuazione della direttiva Habitat, delle linee guida per l'attivazione di procedure di monitoraggio dello stato di conservazione di habitat e specie di interesse comunitario;
- il potenziamento delle strutture organizzative dei Soggetti gestori dei Siti natura 2000 attraverso interventi di innovazione tecnologica e di azioni formative.

Elementi per la definizione dei **criteri di selezione** sono:

- l'inserimento in strategie di area vasta e di riqualificazione ambientale del territorio nel suo complesso;
- interventi di promozione di attività imprenditoriali e di potenziamento dei servizi di fruizione compatibili con le esigenze di tutela;
- la previsione di adeguate forme di informazione, educazione ambientale e concertazione a livello locale;
- l'orientamento degli interventi a destagionalizzare l'affluenza e la fruizione.

Per gli interventi relativi alle **Risorse culturali** costituiscono **condizioni** per l'attuazione:

- la concentrazione delle risorse su poli e reti di eccellenza, in termini di qualità dell'offerta;
- la dimostrazione dell'integrazione territoriale, funzionale e intersettoriale.

Elementi di riferimento per la definizione dei **criteri di selezione** sono:

- la sostenibilità finanziaria e organizzativa dei progetti nella fase a regime;
- la coerenza dei contenuti progettuali con la domanda di fruizione culturale della popolazione residente e del mercato turistico;

- la qualità dell'offerta culturale e dei servizi per la fruizione anche in relazione ai livelli di innovazione tecnologica introdotti.

Per gli interventi relativi **all'attrattività turistica** costituiscono **condizioni** per l'attuazione:

- l'orientamento al mercato e quindi la coerenza dei contenuti progettuali con le specifiche vocazioni territoriali e la preliminare identificazione dei target di mercato;
- l'aggregazione e la riqualificazione dell'offerta turistica locale, assumendo a *benchmark* le eccellenze internazionali;
- l'approccio integrato ai diversi segmenti dell'intera filiera turistica territoriale.

Elementi per la definizione dei **criteri di selezione** sono:

- la destagionalizzazione dei flussi turistici per una loro migliore distribuzione sul territorio;
- l'introduzione e diffusione dell'uso delle nuove tecnologie dell'informazione e comunicazione;
- adeguati standard di qualità anche attraverso certificazioni;
- interventi compatibili con le esigenze di sostenibilità ambientale.

Priorità 6. Reti e collegamenti per la mobilità

Principi guida per l'attuazione della Priorità sono:

- cooperazione e coordinamento sinergico Stato-Regioni e tra le Autorità responsabili dei Programmi e degli altri strumenti di livello regionale, in particolare nel Mezzogiorno;
- centralità dell'intervento a livello nazionale (attraverso il Programma Operativo Nazionale "Reti e mobilità" e l'omologo intervento FAS) per la realizzazione e attuazione degli interventi di natura "sistemica" finalizzati a realizzare il sistema logistico nazionale con il sostegno alla costruzione di una rete nazionale di terminali di trasporto e logistica;
- contributo alla realizzazione di tale sistema degli interventi da attuare con i Programmi e gli altri strumenti di livello regionale in un quadro di complementarità, coerenza e coordinamento in relazione alle proprie specificità territoriali;
- la previsione degli interventi fondati sul disegno contestuale dell'infrastruttura, della sua manutenzione e del servizio offerto;
- la credibilità dei tempi di attuazione e la condivisione degli interventi selezionati, in particolare per le grandi opere, da parte delle popolazioni interessate;
- l'integrazione tra politiche delle reti e politiche territoriali;

- il proseguimento e completamento dei piani a lungo termine, considerando adeguatamente quelli da completare prima della identificazione di nuovi;
- la cooperazione Stato-Regioni avviene tenuto conto dei programmi e piani nazionali nel settore e degli indirizzi e proposte formulate dal Ministero delle Infrastrutture nel proprio Documento Unitario di Strategia Specifica (di cui al punto 2.1.1.).

Costituiscono **condizioni per l'attuazione**:

- disponibilità di una pianificazione nazionale strategico-operativa, concertata tra Stato e Regioni;
- la previsione di un monitoraggio continuo dell'attuazione, la diffusione pubblica dei suoi risultati;
- coerenza del disegno progettuale degli interventi con i vincoli della pianificazione territoriale e paesistica;
- per le Regioni della Competitività, inserimento degli interventi nei Piani di Mobilità urbana
- il completamento dei processi di pianificazione previsti dal D.lgs 422/97 relativamente agli interventi riguardanti il Trasporto Pubblico Locale;
- la definizione e adozione di adeguati sistemi di selezione, coerenti con il sistema di regole e condizionalità del QSN, preliminarmente alla selezione delle operazioni;
- idonei meccanismi per realizzare e possibilmente anticipare le istruttorie per i Grandi Progetti e/o assimilabili;
- definizione di una chiara delimitazione degli interventi da realizzare nel PON e nei POR, da assumere nelle sedi di partecipazione istituzionale alla attuazione del PON;
- identificazione comune, nell'ambito delle attività delle sedi di partecipazione istituzionale alla attuazione del PON di priorità e sequenze realizzative, nonché di uniformi modalità di selezione, anche al fine di valutare gli effetti locali delle scelte, soprattutto, per progetti di forte rilievo ed interesse multiregionale;
- evidenza chiara, in particolare da parte dei grandi centri di spesa nazionale, dell'effettiva aggiuntività delle risorse allocate dalla politica regionale;
- costruzione e rafforzamento di adeguate capacità di progettazione, programmazione, attuazione e gestione della PA per la definizione di buoni progetti basati sulla cooperazione fra gli attori, l'adozione di processi valutativi partenariali e la realizzazione di attività di monitoraggio della politica ordinaria nazionale e dei risultati dei grandi centri di progettazione di spesa del settore.

Costituiscono elementi di riferimento per i **criteri di selezione** :

- il contributo, attraverso l'attuazione di politiche infrastrutturali coerenti, agli obiettivi europei di riduzione del 20% dell'emissione globale nel Mezzogiorno di CO2 entro il 2020 e, parallelamente, del 20% di combustibili fossili a pari consumo energetico e del 20% del traffico stradale;
- l'indicazione prioritaria per interventi riguardanti modalità di trasporto sostenibili e per progetti attuativi delle linee strategiche già avviati e/o programmati da completare;
- la opportuna considerazione per gli interventi che, riguardando la modalità stradale, contribuiscono alla riduzione dell'inquinamento;
- la opportuna considerazione degli impegni europei per le reti TEN;
- qualità del progetto e disegno contestuale dell'infrastruttura, della sua manutenzione e del servizio offerto;
- sostenibilità gestionale e finanziaria degli interventi, nonché loro tempistica di realizzazione;
- il miglioramento del servizio offerto in termini materiali e immateriali.

Inoltre, la selezione degli interventi privilegerà:

- per la mobilità urbana, quelli inseriti nei Piani della mobilità urbana nelle regioni della Convergenza;
- l'accessibilità ai servizi essenziali della sanità, sociosanitari – inclusi gli asili nido, servizi per l'infanzia e gli anziani, dell'istruzione – compresa la pratica sportiva - a fini di inclusione sociale.

Priorità 7. Competitività dei sistemi produttivi e occupazione

Principi guida per l'attuazione della Priorità sono:

- la pertinenza della proposta rispetto alle condizioni di partenza dei territori in cui realizzare gli interventi;
- l'integrazione, sul piano operativo, degli interventi di diversa natura;
- la previsione di interventi di capacitazione fondati sulla necessità di adeguamento delle competenze nella diagnosi delle esigenze e opportunità dei territori;
- la trasparenza e certezza dell'informazione.

Costituiscono **condizioni** per l'attuazione:

- la conoscenza dei sistemi territoriali e la ricognizione degli attori che vi operano;
- l'inquadramento di singole azioni, laddove previste, in disegni più complessivi di promozione di specifici sistemi territoriali.

Costituiscono elementi di riferimento per i **criteri di selezione**:

- la specializzazione, la reciproca funzionalità e la congruente tempistica di attuazione dei diversi interventi;
- la continuità delle esperienze che hanno prodotto risultati positivi sulla base di valutazioni affidabili.

Inoltre, ove pertinenti rispetto agli obiettivi specifici da conseguire, la selezione degli interventi premierà per gli interventi di capacitazione, la previsione e la credibilità di un percorso di internalizzazione e consolidamento delle competenze all'interno delle amministrazioni regionali e locali.

Principi guida per l'attuazione della Priorità relativamente agli **incentivi per i sistemi produttivi** sono:

- definizione di un quadro di certezza normativa, finanziaria, programmatica e di efficienza nell'erogazione degli incentivi;
- adeguamento della strumentazione esistente in ragione dell'efficacia e della selettività degli interventi con priorità per l'orientamento di sistemi di impresa;
- definizione, a livello di programmazione operativa, di una strategia unitaria tra i diversi livelli di governo per gli interventi a sostegno del sistema produttivo, anche al fine di evitare effetti di spiazzamento e concorrenza tra territori ed incentivi;
- conseguente esplicitazione motivata delle priorità (territoriali, settoriali e tematiche) sulle quali intervenire.

Costituiscono **condizioni di efficacia**:

- la riduzione degli strumenti incentivanti nel quadro dell'obiettivo di riequilibrio della quantità e intensità degli interventi compensativi;
- la razionalizzazione degli strumenti incentivanti;
- la razionalizzazione tra incentivi e la prevenzione del loro reciproco spiazzamento, da ricercare su base territoriale;
- per le risorse da allocare in modo competitivo, la prevedibilità dell'azione amministrativa per assicurare agli operatori privati certezza dei tempi, obiettivi e criteri attraverso la programmazione annuale anticipata, trasparente e accessibile.

Sono elementi di riferimento per la definizione dei **criteri di selezione**:

- nelle regioni "Convergenza" e nel Mezzogiorno, la finalizzazione e la coerenza degli interventi verso l'aumento complessivo delle convenienze localizzative e del sostegno all'attrazione di investimenti;
- nelle altre regioni, la finalizzazione e la coerenza degli interventi verso gli obiettivi di loro consolidamento e modernizzazione.

Principi guida per l'attuazione della Priorità relativamente ai **servizi alle imprese** sono:

- la ricognizione, su base territoriale, dell'efficienza e qualità dei servizi pubblici, quale presupposto per le azioni di rafforzamento dei servizi pubblici sul territorio;
- per l'offerta locale di servizi avanzati, la previsione di strumenti mirati, non generalisti, di erogazione diretta o di sostegno alla domanda del settore privato, indirizzando l'azione in via prioritaria a soggetti collettivi e PMI collegate lungo linee orizzontali o di filiera.

Costituiscono **condizioni per l'attuazione** :

- la ricognizione del grado di utilizzo e sostenibilità ambientale delle aree ASI e PIP;
- la valutazione dell'efficienza delle funzioni di indirizzo e gestione di tali aree per procedere a interventi di ottimizzazione e riutilizzo.

Principi guida relativamente agli **interventi per il mercato dei capitali** sono:

- l'adozione di sistemi di incentivazione di natura più mirata e selettiva;
- il maggior coinvolgimento degli operatori di mercato;
- la promozione di più efficaci relazioni banca-impresa anche nell'intento di facilitare la crescita dimensionale delle PMI;
- la promozione del ricorso a strumenti di ingegneria finanziaria;
- l'accurata valutazione delle caratteristiche della domanda potenziale e delle dimensioni del mercato destinatario degli interventi;
- il rafforzamento dei sistemi e delle strutture di garanzia.

Principi guida relativamente agli **interventi per l'occupazione** sono:

- sviluppo sul territorio di un sistema di rete pubblico-privata multiattore dei Servizi per l'Impiego (SPI), valorizzando il ruolo di coordinamento dei servizi pubblici;
- definizione e adozione di standard di qualità omogenei dei servizi erogati a livello locale (sia da operatori pubblici che da operatori privati autorizzati ed in prospettiva accreditati quali Università, Scuole, ecc);
- promozione di un sistema integrato di Borsa lavoro (locale e nazionale, anche come rete del servizio alle persone e alle aziende);
- miglioramento delle competenze degli operatori dei centri pubblici, quale condizione per l'adeguamento agli standard di qualità;
- raccordo con i sistemi locali d'istruzione scolastica, professionale, universitaria e con il sistema delle imprese;
- promozione di reti di relazioni con i soggetti privati e le espressioni imprenditoriali;
- diversificazione della gamma dei servizi in funzione delle specifiche esigenze del territorio;
- specializzazione dell'offerta di servizi per *target* di utenza e personalizzazione degli interventi;
- priorità alle modalità di intervento per l'inserimento lavorativo basate su un approccio di azioni integrate;

- integrazione, differenziazione ed approccio di mainstreaming negli interventi volti a favorire l'emersione e a contrastare l'irregolarità;
- miglioramento della qualità del lavoro e promozione della mobilità geografica e professionale.

Priorità 8. Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani

Principi guida per l'attuazione della Priorità sono:

- la programmazione operativa regionale individua le unità territoriali, amministrative e operative per l'attuazione, tra: i) città metropolitane e altre città identificate dagli strumenti di pianificazione territoriale e strategici regionali; ii) sistemi territoriali rilevanti sotto il profilo economico-funzionale;
- la differenziazione delle soluzioni strategiche e operative tra città e sistemi territoriali nell'individuazione degli obiettivi specifici della Priorità, della tipologia, numerosità e estensione delle unità territoriali beneficiarie degli interventi e delle risorse finanziarie disponibili, anche al fine di definire la strategia di concentrazione di risorse e interventi richiesta dal QSN;
- l'attuazione, di norma in progetti integrati, definiti secondo schemi e disegni progettuali flessibili indicati dalla programmazione regionale e individuati attraverso modalità selettive in grado di garantire che i benefici attesi sostanzino il valore aggiunto dell'approccio integrato e ne minimizzino i costi istituzionali, tecnico-procedurali ed amministrativi;
- processi di individuazione e selezione di interventi e progetti integrati premianti le proposte delle amministrazioni comunali che avviano, sin dalle prime fasi istruttorie e di programmazione territoriale, le attività di progettazione delle opere pubbliche anche attraverso: (i) iniziative finalizzate alla mobilitazione di fondi regionali, rotativi e non, per la progettazione oppure accordi finalizzati con quelli esistenti (ad esempio, i fondi di progettazione e progettualità della Cassa DDPP); (ii) criteri di ammissibilità e di selezione per i progetti integrati che premiano la disponibilità di progettazione definitiva o esecutiva per una parte significativa e prestabilita dei singoli interventi in essi proposti;
- avvio da parte delle Amministrazioni regionali, già nelle fasi iniziali dell'attuazione, di tavoli di confronto permanente con i Comuni capoluogo e con altri Comuni ritenuti rilevanti per l'attuazione della Priorità;
- collegamento con gli obiettivi di servizio: la programmazione operativa delle Regioni del Mezzogiorno indica come l'attuazione della Priorità può contribuire al perseguimento degli Obiettivi di Servizio e, in particolare, come si attiva e incentiva, nell'ambito dei progetti finanziati, il contributo delle Amministrazioni comunali al raggiungimento dei target nei settori in cui la loro competenza amministrativa risulta decisiva (in particolare, asili nido e servizi per l'infanzia, assistenza domiciliare, rifiuti);

I sistemi di selezione – caratterizzati da semplicità, misurabilità, trasparenza e coerenza – possono differenziarsi per singoli interventi e per progetti integrati, assumendo comunque i seguenti **standard e requisiti minimi per i criteri di selezione**:

- disponibilità di piani esecutivi di gestione ad integrazione delle proposte progettuali per interventi infrastrutturali e immateriali finalizzati alla creazione o ampliamento di strutture per l'erogazione di servizi di interesse pubblico;
- completamento e ottimizzazione di iniziative strategiche e progettuali che abbiano già dimostrato il raggiungimento di risultati rilevanti nei singoli territori o aree urbane;
- solidità del soggetto proponente (in relazione all'efficienza amministrativa, gestionale e finanziaria, e al livello di delega politico-amministrativa di cui è titolare) come elemento rilevante ai fini dell'ammissibilità e approvazione dei progetti integrati;
- definizione, già in fase di impostazione del progetto, da parte dei beneficiari finali (istituzioni comunali e uffici unici o altri organismi inter-comunali con responsabilità di coordinamento o attuazione di progetti integrati), di meccanismi istituzionali e di gestione operativa delle attività progettuali, anche attraverso l'assunzione di impegni finanziari pluriennali per garantire continuità ed efficacia nelle diverse fasi del ciclo di progetto;
- priorità, in particolare per le città di maggiori dimensioni, per interventi (singoli o pacchetti) che includono incentivi o requisiti minimi di cofinanziamento comunale per singoli interventi o per pacchetti di interventi e/o che prevedano la partecipazione finanziaria di operatori privati.

Priorità 9. Apertura internazionale e attrazione di investimenti, consumi e risorse

I **principi guida** per l'attuazione degli interventi sostenuti dalla Priorità si fondano:

- sul raccordo operativo tra soggetti, istituzioni ed enti destinatari di risorse pubbliche per l'internazionalizzazione allo scopo di valorizzare iniziative a carattere interistituzionale rilevanti per l'immagine del Paese all'estero;
- sulla costituzione di reti imprenditoriali ed istituzionali che prevedano il coinvolgimento operativo dei soggetti attivi nelle politiche di sviluppo del territorio.

Costituiscono **condizioni** per l'attuazione:

- l'elaborazione di organici percorsi di promozione di cui siano definiti obiettivi e target;
- la previsione di modalità di monitoraggio e di valutazione dei risultati di tali percorsi;
- l'integrazione delle competenze disponibili in Italia e all'estero.

Inoltre, ove pertinenti rispetto agli obiettivi perseguiti, **elementi per la definizione dei criteri di selezione** sono:

- la funzionalità delle azioni rispetto a fabbisogni mirati, la capacità di scelta e selezione dei destinatari nell'utilizzo di competenze specialistiche secondo i canoni

della sussidiarietà, il ricorso a forme di compartecipazione finanziaria da parte dei privati;

- la valorizzazione dell'accompagnamento sui territori (italiani ed esteri) di reti di piccole e micro imprese, sfruttando la capacità propulsiva e di presenza all'estero di aziende di maggiore dimensione;
- l'incentivazione di progetti di carattere innovativo, che integrano gli aspetti economici con quelli culturali;
- il sostegno alle azioni di riposizionamento internazionale, purché basate su di un utilizzo virtuoso della localizzazione di impianti all'estero nel creare valore aggiunto per il Paese.

Priorità 10. Governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali efficaci

Principi guida per l'attuazione della Priorità sono:

- inserimento delle azioni per il miglioramento dei sistemi di governance e delle capacità istituzionali in un quadro di misure e riforme amministrative coerenti volte a dare stabilità e durata ai progressi indotti;
- adozione di meccanismi e procedure trasparenti e basati su un'informazione più continua, sull'orientamento al risultato, sul maggiore coinvolgimento della società civile e sull'apertura al confronto partenariale;
- previsione di un sistema di regole e di prassi che specifichi chiaramente le condizionalità dei trasferimenti e contribuisca alla crescente capacità dei dipendenti pubblici responsabili della gestione;
- esplicitazione, in riferimento agli obiettivi, risultati attesi e conseguiti, dei processi di rafforzamento delle capacità, delle competenze e delle condizioni di trasparenza delle strutture amministrative e tecniche impegnate lungo la filiera della politica regionale aggiuntiva, in raccordo con le politiche ordinarie per il completamento di processi di riforma settoriale strategici per la politica regionale;
- rafforzamento della capacità di sorveglianza e valutazione anche sulla base di strumenti informativi a supporto trasversale al complesso del QSN.

Elementi di riferimento, da calibrare in relazione alla natura e alle caratteristiche degli interventi, per la definizione dei **criteri di selezione** sono:

- rafforzamento dei meccanismi di *governance* multilivello indispensabili alla programmazione e attuazione degli interventi della politica regionale;
- valutazione specifica dei fabbisogni e orientamento delle azioni di rafforzamento al conseguimento di obiettivi strutturali e permanenti di adeguamento delle competenze operative della Pubblica Amministrazione;
- esplicitazione e adozione di standard di efficienza ed efficacia degli apparati pubblici più direttamente coinvolti lungo la filiera delle politiche di sviluppo, misurabile in termini di beni pubblici e di servizi pubblici;

- obiettivi determinati e specifici in termini di miglioramento di capacità tecniche e istituzionali delle amministrazioni beneficiarie;
- coinvolgimento dei “centri di competenza” riconosciuti capaci di conferire un effettivo valore aggiunto rispetto all'azione ordinariamente condotta dall'Amministrazione;
- coerenza degli interventi rispetto a specifici fabbisogni territoriali individuati;
- integrazione e coerenza tra i profili di attività propri della missione dei diversi strumenti finanziari, sia all'interno dei fondi strutturali comunitari (Azioni di sistema FSE e Assistenza tecnica FESR), sia tra questi ed il FAS;
- esplicitazione, stante la natura trasversale delle Priorità 10, delle altre Priorità che beneficino - in termini diretti o indiretti – dell'azione di *capacity building* e del complesso delle attività condotte nell'ambito della Priorità 10;
- previsione di procedure di valutazione e verifica che consentano la possibilità/opportunità di applicare sistemi premiali alle azioni che conseguano i migliori risultati;
- valorizzazione del partenariato pubblico-privato quale forma specifica di realizzazione di progetti rilevanti secondo criteri di cooperazione e di partecipazione pubblico-privata.

ALLEGATO 2

Elementi per la definizione della Strategia di sviluppo locale integrata

La "Strategia di sviluppo locale integrata" (di cui, in particolare, alla Priorità 7 del QSN) riguarda le iniziative di progettazione integrata riferite a specifici ambiti territoriali sub-regionali finanziate all'interno della politica regionale, nazionale e comunitaria e quindi, qualora esistenti, tutti i progetti integrati che, a prescindere dalle denominazioni adottate, si propongano di coordinare fra loro tipologie di intervento di natura diversa all'interno di un'area territoriale sub-regionale circoscritta.

Ciascuna Amministrazione regionale interessata definisce, ai fini dell'attivazione e integrazione delle diverse fonti finanziarie necessarie all'attuazione di detti progetti territoriali, all'interno del proprio DUP ovvero in un connesso documento di "Strategia di sviluppo locale integrata" le proprie scelte di metodo in attuazione della strategia identificata.

In particolare, ciascuna strategia fornisce elementi atti a rendere trasparenti e identificabili: il modello, i caratteri specifici e gli elementi qualificanti per il proprio territorio; gli elementi e i criteri di concentrazione territoriale e settoriale; i meccanismi operativi per la selezione dei progetti integrati da finanziare e le loro motivazioni; le forme organizzative per la programmazione e l'attuazione; le modalità di individuazione e coinvolgimento di compagini partenariali rappresentative della scala territoriale pertinente.

Gli interventi per lo sviluppo locale integrato possono essere oggetto di specifici Accordi di Programma Quadro volti a promuovere la realizzazione delle strategie regionali di sviluppo locale integrando interventi (locali e sovralocali) di differente competenza istituzionale e scala territoriale, nonché eventualmente relativi a programmazioni e fonti finanziarie diverse.

Ai fini di consentire la piena realizzazione dei progetti secondo quanto indicato dal QSN, le Amministrazioni indicano le date conclusive per l'individuazione dei progetti di sviluppo locale (compresa la loro approvazione e l'assegnazione delle relative risorse), ferma restando la possibilità di prevedere meccanismi per l'assegnazione successiva di risorse tra i progetti già approvati sulla base dell'efficienza e l'efficacia dimostrate nei primi anni di attuazione dei progetti.

Ciascuna Amministrazione regionale dovrà in ogni caso assicurare che la progettazione integrata sia inserita nel sistema di monitoraggio unitario della politica regionale (di cui al punto 8.1) secondo i requisiti previsti dallo stesso, nonché degli eventuali ulteriori requisiti definiti per un complementare sistema specifico.

Le azioni nazionali di supporto all'attuazione della "Strategia di sviluppo locale integrata" saranno assicurate, in accordo con le Amministrazioni regionali interessate, dal MISE-DPS, che promuoverà un'informativa adeguata sullo stato di attuazione dei progetti di sviluppo locale integrato all'interno della politica regionale unitaria.

ALLEGATO 3

Aggiornamento delle Strategie Regionali per la Ricerca, l'Innovazione e la Società dell'informazione

In coerenza con le indicazioni del QSN saranno aggiornate le *Strategie Regionali per la Ricerca, l'Innovazione e la Società dell'Informazione*. Le Regioni definiranno, anche in un unico documento di Strategia Regionale, le linee di intervento in tema di Ricerca, Innovazione e Società dell'informazione.

L'aggiornamento delle Strategie Regionali, oltre a esplicitare collegamenti e coerenze (obiettivi e priorità) con le Iniziative e i Programmi definiti a livello comunitario, farà riferimento al complesso delle risorse della politica regionale unitaria, evidenziandone anche le modalità di coordinamento più appropriate e le complementarità con la politica ordinaria, sulla base del seguente percorso:

- predisposizione di linee guida per la definizione delle Strategie Regionali entro febbraio 2008. Le linee guida saranno definite dal DPS, in collaborazione con le Amministrazioni centrali interessate e una rappresentanza delle Regioni, e sottoposte all'approvazione del "Comitato nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della politica regionale unitaria" ("Comitato nazionale") o di una sua articolazione tematica/Sottocomitato. Esse declineranno ulteriormente i criteri di selezione indicati sopra per gli ambiti di riferimento specifico;
- approvazione delle Strategie Regionali da parte delle Regioni entro il 30/6/2008 e invio delle stesse al "Comitato Nazionale" che potrà formulare specifiche raccomandazioni e/o richieste di adeguamento.

Le Strategie Regionali per la Società dell'Informazione individuano anche le forme più appropriate di governance degli interventi, identificando funzioni e responsabilità di coordinamento.

Nelle more dell'aggiornamento delle Strategie, le scelte regionali dovranno trovare adeguata motivazione nell'ambito dei processi valutativi e nei criteri di selezione di cui alle Priorità pertinenti (riportati nell'Allegato 1), avendo cura di dare priorità a interventi propedeutici e rilevanti rispetto alle Strategie stesse.

In fase di attuazione degli interventi:

- le Regioni invieranno al "Comitato nazionale" periodiche relazioni informative sullo stato di attuazione delle Strategie regionali e l'avanzamento delle azioni, segnalando eventuali criticità. Il "Comitato nazionale" potrà formulare raccomandazioni (di indirizzo o specifiche) e/o richieste di adeguamento;
- le Amministrazioni responsabili per la programmazione e attuazione degli interventi, assicureranno, in ciascun contesto e per i diversi ambiti tematici, il monitoraggio e la valutazione degli effetti e dei risultati dei progetti e il loro

contributo alla riduzione dei divari esistenti, utilizzando a tal fine le risorse dell'assistenza tecnica dei singoli Programmi.

Principi orizzontali per l'attuazione del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013

§ *Partenariato economico e sociale*

La politica regionale unitaria si attua attraverso il pieno contributo del partenariato socioeconomico e trova una specifica individuazione all'interno dei Documenti unitari di programmazione o di strategia specifica, di cui al precedente punto 2.1.1.

Le funzione di seguito descritte possono essere assunte da organismi e tavoli di confronto istituzionale già attivi.

Le Amministrazioni responsabili dell'attuazione della programmazione applicano operativamente i principi contenuti nel QSN sulla base degli indirizzi e dei criteri di seguito indicati.

Protocolli d'intesa, o atti equivalenti, da stipulare entro il 31 marzo 2008 con le organizzazioni che si candidano a rappresentare interessi collettivi. I Protocolli contengono le finalità del coinvolgimento delle parti; i principi cui il partenariato si ispira; l'oggetto del confronto partenariale; l'articolazione dei differenti livelli di coinvolgimento; le sedi di confronto e ogni altra questione ritenuta rilevante, tenendo conto del livello e delle prassi esistenti. In particolare, il protocollo definisce le fasi principali del coinvolgimento partenariale (definizione della strategia e degli strumenti di intervento, individuazione dei criteri di ammissibilità e selezione, monitoraggio e valutazione degli interventi, ivi inclusi quelli finanziati con le risorse liberate) ed i prodotti attesi per ciascuna fase. Ove tali Protocolli o atti equivalenti siano già esistenti, sono eventualmente aggiornati, entro il 31 marzo 2008, in coerenza con il par. VI.2.2. del QSN.

Il contenuto dei Protocolli o atti equivalenti è reso pubblico attraverso i canali di comunicazione istituzionale e sarà presentato alla sessione annuale sulla politica di coesione.

Composizione del partenariato - Come indicato dal QSN, fanno complessivamente parte del partenariato socio-economico le organizzazioni datoriali maggiormente rappresentative, comprese quelle del credito; le organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori; le organizzazioni di rappresentanza del "terzo settore", del volontariato e del *no-profit*; le organizzazioni ambientaliste e quelle di promozione delle pari opportunità. In attuazione degli articoli 11 e 64 del Reg.1083/2006, una idonea rappresentanza del partenariato socio-economico partecipa ai lavori dei Comitati di Sorveglianza dei programmi cofinanziati; analoga partecipazione è assicurata nelle sedi di sorveglianza della politica regionale nazionale. Ogni Amministrazione responsabile assicura il coinvolgimento ampio di tutte le organizzazioni interessate, attraverso momenti di confronto collegiale e provvede all'eventuale estensione della rappresentanza partenariale nelle sedi di sorveglianza sulla base di quanto stabilito dal QSN.

La partecipazione delle parti economiche e sociali alle funzioni di sorveglianza si ispira ai principi di pariteticità tra impresa e lavoro dipendente; rappresentatività e prevalenza

degli interessi degli utenti rispetto agli interventi programmati; competenza; osservanza dei principi di pari opportunità e sostenibilità ambientale.

Consultazioni - Sulla base di quanto stabilito dal QSN, le Amministrazioni promuovono consultazioni con soggetti associativi ritenuti in grado di apportare valore aggiunto alla costruzione ed alla messa in opera degli interventi nel rispetto dei tre criteri enunciati dal QSN e, quindi, secondo procedure di consultazione definite, tali da assicurare la massima trasparenza della consultazione, la responsabilizzazione dei soggetti consultati e la pubblicità, anche attraverso i canali di comunicazione istituzionale, dell'organizzazione e degli esiti della consultazione.

Integrazione del principio partenariale nel ciclo di programmazione e attuazione - Le Amministrazioni individuano le modalità e gli strumenti più efficaci a tal fine, in attuazione di quanto previsto dal QSN con riferimento a: i) definizione di momenti di esplicazione dell'attività partenariale; ii) adozione delle migliori esperienze su base nazionale quali *benchmark* di riferimento; iii) miglioramento della partecipazione del partenariato nella fase attuativa anche attraverso procedure codificate; iv) rafforzamento dell'efficienza ed efficacia delle sedi di confronto; v) miglioramento dell'informazione messa a disposizione delle parti; vi) valorizzazione dell'approccio partecipativo alla valutazione della politica regionale.

Sessione annuale sulla politica di coesione - Confronto sull'impostazione e avanzamento strategico della politica regionale unitaria, sui risultati conseguiti sul territorio, sull'avanzamento finanziario dei programmi e sull'integrazione delle fonti finanziarie (di cui al precedente punto 2.1.2 della presente delibera).

Supporto al confronto fra le Amministrazioni e le parti - Ogni Amministrazione si dota di una segreteria tecnico – organizzativa per supportare il confronto fra le Amministrazioni e le parti con oneri anche a carico delle risorse di assistenza tecnica, e assicura una sezione dedicata al partenariato nell'ambito del proprio sito istituzionale/web, ove pubblicare le pertinenti informazioni e documentazioni.

Assistenza tecnica al partenariato - Le parti economiche e sociali potranno beneficiare nelle Regioni dell'Obiettivo Convergenza, di specifici progetti regionali di assistenza tecnica rivolti al partenariato. Tali progetti avranno finalità di:

- consolidamento della cultura del partenariato, sia presso le amministrazioni coinvolte, sia presso le stesse parti socio-economiche;
- animazione, informazione, crescita delle competenze e affiancamento del partenariato economico e sociale;
- consulenza specialistica a supporto del partenariato.

I progetti regionali di assistenza tecnica al partenariato saranno affiancati da un progetto nazionale, orientato al supporto alle parti economiche e sociali di livello nazionale nel processo di attuazione del QSN, con particolare riferimento, tra l'altro, all'integrazione della politica regionale nazionale e comunitaria, all'attuazione dell'Obiettivo Cooperazione, alle attività di valutazione.

§ **Principio di pari opportunità e non discriminazione**

Le Amministrazioni assicurano la parità di genere e le pari opportunità, in una logica di *mainstreaming*, in tutte le fasi della programmazione, attuazione, sorveglianza e valutazione dei programmi. Esse adottano le misure necessarie per prevenire ogni discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale durante le varie fasi di attuazione dei Programmi, ed in particolare nell'accesso agli stessi. Al riguardo, le Amministrazioni coinvolgono nel processo partenariale le istituzioni, gli organismi, le associazioni e le parti sociali aventi competenza in materia, sfruttando la rete di competenze, formale e informale, esistente a livello locale/settoriale. In attuazione di questo principio le Amministrazioni coinvolte nell'attuazione della politica regionale unitaria:

- adottano, nell'ambito di ogni programma, procedure e criteri di progettazione e selezione dei progetti in grado di incidere positivamente sulla piena realizzazione del principio in oggetto. Adottano, nell'ambito delle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici, modalità attuative dei principi del presente punto compatibili con la pertinente disciplina;
- si dotano di modalità di gestione volte ad assicurare l'attuazione del principio in oggetto. In questo ambito, esse comunicano i riferimenti dell'autorità preposta in materia di pari opportunità ai Comitati di Sorveglianza dei Programmi Operativi o agli analoghi Organismi di sorveglianza per i Programmi attuativi FAS ed al Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio in tempo utile e al massimo in occasione della prima riunione di tali Comitati e organismi. Esse comunicano altresì gli aggiornamenti di tali informazioni;
- forniscono ai Comitati di Sorveglianza ed agli analoghi Organismi di sorveglianza una informativa annuale sull'attuazione del principio in oggetto;
- tengono conto del principio di cui al presente punto nelle attività valutative.

Il Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio garantisce il supporto tecnico e metodologico alle Amministrazioni interessate, per l'attuazione dei principi di cui al presente punto.

§ ***Principio di sostenibilità ambientale***

Secondo quanto contenuto nel QSN, il principio di sostenibilità ambientale permea l'intera strategia della politica regionale unitaria e si applica a tutte le Priorità del Quadro Strategico Nazionale.

Le Amministrazioni responsabili dei Programmi assicurano l'integrazione degli aspetti ambientali in tutte le fasi di programmazione, attuazione, sorveglianza e valutazione degli interventi e l'applicazione del principio "chi inquina paga".

Esse verificano ex ante e in itinere l'integrazione del principio di sostenibilità ambientale, assicurano il monitoraggio degli effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione degli interventi ed informano periodicamente i Comitati di Sorveglianza o gli organismi assimilati dei rispettivi Programmi riguardo l'andamento degli indicatori ambientali nei territori di riferimento.

Le Amministrazioni devono assicurare le risorse, definire gli assetti organizzativi e garantire le condizioni per lo svolgimento delle specifiche funzioni di orientamento e sorveglianza per l'integrazione della componente ambientale e lo sviluppo sostenibile descritte nel paragrafo VI.2.4 del QSN. Per lo svolgimento di tale funzioni si rende opportuno utilizzare e valorizzare l'esperienza delle Autorità Ambientali sviluppata nel periodo 2000-2006.

Le Amministrazioni garantiscono, inoltre, una destinazione ambientalmente sostenibile delle risorse allocate alla Priorità 3 del QSN, da tutelare anche nelle eventuali riprogrammazioni.

Valutazione

La funzione e le attività di valutazione sono organizzate secondo i principi e le modalità espressi nel QSN (par. VI.2.3) e declinate nei seguenti indirizzi operativi per l'insieme della politica regionale unitaria.

Ambito e finalità delle attività di valutazione. Le attività di valutazione accompagnano l'intero periodo della programmazione regionale unitaria e contribuiscono a rafforzare la pratica di programmazione unitaria. I risultati delle valutazioni e le loro implicazioni per la politica regionale e per i territori da esse interessati sono presi in conto nelle decisioni riguardanti la predisposizione, approvazione, attuazione, e modifica dei programmi; nelle discussioni dei Comitati o altri organismi incaricati dell'attività di sorveglianza sulla programmazione; negli incontri annuali con il partenariato (di cui ai precedenti punti 2.1.2 e 5.1 della presente delibera); nelle sedi di riflessione organizzate nell'ambito del Laboratorio per le politiche di sviluppo (di cui al precedente punto 4.2 della presente delibera); durante la fase di riconsiderazione complessiva dell'attuazione del QSN (di cui al successivo punto 7.3).

A livello regionale e centrale, la definizione dei Documenti di Programmazione Unitaria e di Strategia Specifica, la formulazione dei Programmi che li attuano, e la scelta e definizione delle "azioni cardine" sono assistite da attività di valutazione ex ante, nonché dalla valutazione ambientale strategica, ove pertinente secondo la normativa vigente. Sin dai primi anni di attuazione saranno valutati in itinere ed ex post gli effetti della politica regionale prodotti attraverso programmi e progetti - realizzati e in realizzazione – finanziati, anche a titolo di precedenti fasi e cicli di programmazione, dalle risorse della politica regionale aggiuntiva (comunitarie, nazionali, regionali), nonché gli effetti di programmi di sviluppo rurale, considerando prioritariamente gli interventi realizzati attraverso le risorse del FAS.

Responsabilità per l'organizzazione delle valutazioni. L'Amministrazione che ha la responsabilità generale di coordinamento della strategia del QSN (MISE-DPS), l'Amministrazione di coordinamento per gli interventi del FSE (MLPS), le Regioni e Province autonome, e le Amministrazioni centrali di riferimento hanno la responsabilità di coordinare ed organizzare processi valutativi sugli effetti della politica regionale unitaria negli ambiti di propria pertinenza.

Le amministrazioni pianificano le valutazioni degli interventi in modo da disporre tempestivamente di conoscenze utilizzabili su argomenti cruciali per le decisioni e a tal fine mettono a disposizione dei valutatori i dati e le informazioni in loro possesso in relazione ai temi oggetto di valutazione, inclusi i dati derivanti dal sistema di monitoraggio della Politica Regionale Unitaria.

Piano di valutazione. Il Piano di valutazione rappresenta lo strumento attraverso cui organizzare le valutazioni. Entro il febbraio 2008, ciascuna delle Amministrazioni prima

citare definisce un unico Piano per l'insieme della politica regionale unitaria per il periodo 2007-2013 negli ambiti di propria responsabilità e lo presenta, prima della sua definizione iniziale e in occasione degli aggiornamenti, ai Comitati e/o altri organismi incaricati dell'attività di Sorveglianza sulla programmazione. All'interno di ciascuna Amministrazione è individuato il Responsabile del Piano di Valutazione cui vengono assicurate le condizioni per assolvere le proprie funzioni. Il Responsabile può essere affiancato da un gruppo di coordinamento di referenti dei singoli Programmi per la redazione del Piano di Valutazione e le attività partenariali necessarie all'individuazione dei temi e delle domande di valutazione, ne promuove l'attuazione e il periodico aggiornamento e/o integrazione.

Il Piano di Valutazione è flessibile ed esplicita le modalità per individuare le valutazioni da intraprendere, le regole per modificare il Piano, il/i processo/i per definire le domande di valutazione per ciascuna attività valutativa. Traccia l'assetto organizzativo, inclusi i meccanismi per salvaguardare qualità ed autonomia di giudizio dei processi valutativi. Individua, altresì, su quali temi verranno esercitate attività valutative (ex ante, in itinere ed ex post), incluse autovalutazioni, ed indica orientativamente se ciascuna attività sarà condotta internamente o esternamente. Ciascun piano include valutazioni esterne.

Il Piano di Valutazione esplicita la tempistica, alla luce delle esigenze di utilizzazione dei risultati di valutazione e individua le risorse organizzative, finanziarie ed umane, incluse quelle del proprio Nucleo di Valutazione, necessarie per condurre le valutazioni e divulgarne ed utilizzarne i risultati. Parte delle risorse potrà essere destinata ad attività valutative che coinvolgano, anche nella conduzione, altre amministrazioni responsabili dell'attuazione di interventi. Il piano definirà le regole di attivazione ed eventuali attività di costruzione di capacità di valutazione.

Il Piano di Valutazione è reso pubblico ed è trasmesso al Sistema Nazionale di Valutazione, al MISE-DPS, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e alla Commissione Europea. L'Amministrazione titolare del Piano di valutazione relaziona sull'attuazione del piano stesso e sugli esiti delle valutazioni nelle sedi di sorveglianza dei Programmi con cadenza almeno annuale.

Partenariato. Il partenariato istituzionale, economico e sociale ed altri attori rilevanti che rappresentano interessi collettivi sono coinvolti nei processi valutativi con modalità adeguate, in particolare nella definizione dei Piani di valutazione e nella individuazione delle domande di valutazione. I soggetti menzionati possono partecipare a gruppi di pilotaggio.

Trasparenza e divulgazione. Le Amministrazioni assicurano la divulgazione dei risultati delle valutazioni al loro interno e all'esterno, in modo da consentirne ampia fruizione ed utilizzazione. Di norma i rapporti di valutazione sono resi pubblici. Essi sono trasmessi al Comitato e/o agli altri Organismi incaricati dell'attività di Sorveglianza sulla programmazione, al Sistema Nazionale di Valutazione della politica regionale e al MISE-DPS.

Sostegno alla qualità dei processi di valutazione. I Nuclei di valutazione, l'ISFOL - Struttura nazionale di valutazione FSE e l'INEA – Struttura nazionale di valutazione per lo sviluppo rurale - in qualità di strutture pubbliche di valutazione attive nell'ambito della politica regionale operano congiuntamente, con il coordinamento dell'UVAL del MISE-DPS, nel *Sistema Nazionale di Valutazione della politica regionale* (SNV). Al fine di assicurare la qualità complessiva dei processi valutativi, il SNV offre sostegno e orientamento in tutte le fasi dei processi di valutazione, inclusa la definizione e l'aggiornamento dei Piani di valutazione.

Il SNV organizza le attività sulla base di un programma di lavoro pluriennale, avvalendosi di risorse umane dedicate e di risorse finanziarie a valere sui programmi della politica regionale dedicati alla *governance* e alla capacità amministrativa. Il coordinamento del SNV provvede a formalizzare, attraverso Protocolli d'Intesa, le modalità atte a regolare l'apporto diretto di risorse umane e organizzative con cui le strutture di valutazione che ne fanno parte partecipano attivamente alle sue attività.

L'*Unità di Valutazione degli Investimenti Pubblici* (UVAL) del MISE-DPS assicura le funzioni di coordinamento del SNV; sostiene il MISE-DPS nella definizione, aggiornamento ed attuazione del Piano di valutazione della politica regionale unitaria; propone e conduce direttamente valutazioni di programmi, progetti e "azioni cardine" della politica regionale; sostiene la gestione tecnica delle valutazioni esterne collegate al Piano di valutazione della politica regionale, anche attraverso la partecipazione a Gruppi di Pilotaggio e ai processi di auto-valutazione.

I *Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici* sostengono le amministrazioni nello svolgimento delle funzioni di redazione, aggiornamento ed attuazione del Piano di valutazione. Essi, ove ne sussistano le condizioni di competenza ed autonomia funzionale, conducono direttamente valutazioni interne, propongono valutazioni, partecipano alle auto-valutazioni e sostengono la gestione tecnica di valutazioni esterne anche attraverso la partecipazione a Gruppi di Pilotaggio per le rispettive amministrazioni di riferimento. Possono collettivamente condurre valutazioni per altre amministrazioni e individuano al loro interno le risorse umane che partecipano alle attività a sostegno della qualità dei processi di valutazione condotte dal SNV.

La *Rete dei Nuclei di valutazione* collabora con il SNV per la condivisione e la diffusione di metodi, esperienze e risultati.

Monitoraggio e sistemi di sorveglianza e verifica

§ *Monitoraggio*

L'unificazione della politica regionale aggiuntiva comporta l'unificazione dei sistemi centrali di monitoraggio esistenti e l'adozione di regole e procedure comuni, per migliorare l'efficacia delle attività atte a rilevare l'attuazione della programmazione e per diminuire gli oneri connessi a tale rilevazione da parte di Amministrazioni responsabili e soggetti attuatori.

Il sistema di monitoraggio unitario della programmazione della politica regionale 2007-2013 si avvale di una base informativa unitaria alimentata attraverso informazioni a contenuto comune da parte di tutte le Amministrazioni responsabili di programmi e titolari di strumenti attuativi, con l'obiettivo di:

- a. permettere, attraverso la omogeneizzazione dei dati e delle procedure di controllo degli stessi, la visione integrata dell'andamento complessivo della politica regionale italiana e consentire l'osservazione delle azioni dirette al raggiungimento degli "obiettivi specifici" del QSN;
- b. accrescere l'efficienza delle procedure di trasmissione dei dati dal sistema regionale e delle Amministrazioni centrali al sistema centrale, razionalizzando e omogeneizzando le stesse;
- c. fornire informazioni utili all'esercizio delle attività di sorveglianza, controllo e valutazione, nonché alla discussione informata sull'andamento della politica regionale.

Le informazioni sono validate dalle Amministrazioni regionali e centrali sia a date fisse comuni prestabilite e condivise, sia ogniqualvolta ritenuto opportuno da ciascuna Amministrazione.

In coerenza con quanto previsto nel precedente punto 7.1, i dati rilevati e validati nel sistema di monitoraggio costituiscono elemento di verifica dell'attestazione delle spese sostenute dalle Amministrazioni ai fini del trasferimento delle risorse FAS.

Il soggetto responsabile della base informativa unitaria (MEF/RGS/IGRUE) assicura e facilita il rispetto degli impegni di monitoraggio attraverso controlli di coerenza e completezza delle informazioni e attraverso la diffusione di un apposito manuale operativo recante le modalità e procedure per il corretto trasferimento dei dati.

Tali procedure contempleranno uno specifico trattamento delle indicazioni relative alle fonti di copertura finanziaria in caso di inserimento di progetti, originariamente finanziati con risorse FAS, nella rendicontazione prevista dai regolamenti comunitari con conseguente liberazione di risorse del FAS.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, mediante le strutture del DPS, svolge un'azione di supporto per il rispetto da parte delle Amministrazioni responsabili degli impegni di monitoraggio. Tale azione è diretta ad assicurare la coerenza della relazione tra avanzamento della spesa rilevata dal sistema di monitoraggio e trasferimento delle risorse FAS.

Il MISE, attraverso il DPS - Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, svilupperà un complesso di strumenti di analisi dei dati e di previsione della spesa, inclusi indicatori di allerta di criticità degli interventi, anche per aggregati, per la costruzione di un apparato conoscitivo tale da fornire un'informazione costantemente aggiornata dello stato degli interventi sul territorio, al fine di contribuire a consentire la valutazione condivisa dei risultati conseguiti dalle Amministrazioni destinatarie di risorse FAS, in termini di efficienza nell'utilizzo delle risorse attribuite, di qualità della spesa e di efficacia degli interventi realizzati.

L'azione di monitoraggio avrà per oggetto l'insieme della programmazione unitaria e da questa scaturirà un'azione di accompagnamento svolta dal MISE attraverso il Dipartimento, attivata in particolare dagli indicatori di allerta di criticità. L'azione di accompagnamento avrà lo scopo di sostenere l'attuazione dei programmi e facilitare la realizzazione degli interventi e la velocità di spesa, con particolare riguardo alle azioni cardine di cui al precedente punto 2.5.

§ Sistemi di gestione e controllo e di verifica

- Sistemi di gestione e controllo

Con la programmazione 2007-2013, prosegue il processo di rafforzamento delle procedure di gestione e di controllo degli interventi che le Amministrazioni sono chiamate ad attivare al fine di assicurare maggiore efficacia e trasparenza alle modalità di utilizzo delle risorse finanziarie nazionali e comunitarie.

A tal fine, particolare rilievo dovrà, tra l'altro, essere assicurato all'interno dei Programmi alle procedure e agli strumenti di controllo per la verifica delle irregolarità, per la trasmissione delle pertinenti informazioni ai vari organismi nazionali e comunitari, per il trattamento degli importi recuperati.

I Programmi, relativamente alle azioni per cui è prevista la cooperazione istituzionale, daranno atto della traduzione operativa di tale criterio, prevedendo sistemi di snellimento e facilitazione delle relazioni tra gli enti coinvolti nell'attuazione.

- Verifica

Il MISE, attraverso il DPS-Unità di verifica degli investimenti pubblici, nel rispetto comunque del principio del contraddittorio con i soggetti responsabili, sottoporrà a valutazione l'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo (procedure,

struttura organizzativa, sistemi informatici e informativi) dell'attuazione dei Programmi nazionali e regionali FAS, sulla base di linee guida condivise, presentando rapporti sulle risultanze di tale attività.

Il MISE DPS-Unità di verifica degli investimenti pubblici, nel rispetto comunque del principio del contraddittorio con i soggetti attuatori, sottoporrà a verifica singoli interventi attuati sulla base dei Programmi nazionali e regionali FAS, con particolare riguardo per quelli riferiti alle azioni-cardine. Tale attività di verifica, svolta secondo linee guida condivise e in base a criteri preliminarmente resi noti, sarà diretta in particolar modo a rilevare eventuali criticità di singoli interventi, considerando in particolar modo, quali elementi idonei ad attivare specifiche verifiche, situazioni di stallo nell'avanzamento degli interventi e il mancato aggiornamento dei dati di monitoraggio, nonché a verificare la corrispondenza di questi ultimi alle situazioni di avanzamento effettivamente riscontrate nei luoghi di realizzazione. Il permanere delle situazioni di allerta determinerà opportune azioni intese a stabilire l'effettiva portata delle criticità, a informarne gli enti competenti e a individuare le misure per superare i fattori ostativi all'avanzamento degli interventi. La persistenza delle cause ostative viene portata a evidenza del Comitato di sorveglianza o organismo assimilato, che deciderà in merito alle iniziative da adottare, inclusa la proposta di revoche. Nell'ipotesi in cui successivamente dovesse essere verificato il perdurare delle criticità, lo stesso intervento, anche se formalmente non revocato, non potrà essere portato a rendicontazione sul FAS, né potranno essere rendicontate le spese già comunque effettuate.

La verifica riguarderà anche i risultati conseguiti dagli interventi, giunti a completa realizzazione, attuati sulla base dei Programmi attuativi FAS Nazionali, Interregionali e Regionali, con particolare riguardo per quelli riferiti alle azioni-cardine e con particolare attenzione agli esiti della cooperazione istituzionale e allo scopo di evidenziarne il risultato conseguito in termini di prodotto per i beneficiari destinatari e l'impatto socio-economico e ambientale sul contesto territoriale. Anche tale attività sarà effettuata sulla base di metodologie preliminarmente rese note, basate sulla integrazione delle informazioni disponibili, con l'obiettivo di evidenziare la rispondenza totale o parziale degli interventi agli obiettivi di realizzazione fisica e di risultato di servizio che i Programmi si proponevano di conseguire attraverso la loro realizzazione.

Le richieste di trasferimento di risorse e le attestazioni presentate dalle Autorità di certificazione saranno altresì sottoposte a verifiche effettuate a campione, per accertarne la corrispondenza ai presupposti richiesti.

Sulla base delle verifiche condotte e nel caso in cui i Programmi dovessero manifestare agli esiti delle predette verifiche numerose e gravi irregolarità e criticità nella relativa attuazione, il Ministero dello sviluppo economico provvederà tempestivamente a informare il CIPE, al fine di adottare le conseguenti misure di sospensione e di riprogrammazione degli interventi. Il Ministero dello sviluppo economico presenterà annualmente a questo Comitato una relazione concernente

l'attuazione dei singoli programmi e l'esito delle verifiche condotte, così come previsto al punto 7.1 del deliberato.

Quadro finanziario unico e aggiuntività dell'intervento della politica regionale

§ *Quadro Finanziario Unico e previsioni di pagamenti*

Ai fini della verifica e aggiornamento del Quadro Finanziario Unico Pluriennale di cassa (QFU) finalizzato a sostenere, attraverso una trasparente rappresentazione gli obiettivi complessivi di investimento pubblico destinati allo sviluppo e la piena aggiuntività dell'intervento della politica regionale e in attuazione a quanto in proposito previsto dal QSN (par. V.1) annualmente, nel mese di novembre, le Amministrazioni presentano al DPS un crono-programma complessivo per annualità di spesa relativo a tutte le risorse aggiuntive, di fonte comunitaria e nazionale, che risultino loro assegnate, anche in ragione di assegnazioni precedenti il ciclo 2007-2013. Tale crono-programma sarà aggiornato annualmente in relazione alla parte previsionale e a quella di consuntivo.

Le Amministrazioni centrali forniranno tale crono-programma con dettaglio regionale.

Contestualmente le Amministrazioni presenteranno crono-programmi di spesa aggregati per ciascun programma FAS con dimensione annuale e con un dettaglio di percorso di impegni e spesa per le azioni cardine. I crono-programmi sono presentati la prima volta entro il bimestre successivo all'approvazione dei Programmi FAS. Le Amministrazioni centrali forniranno tale crono-programma con dettaglio regionale.

I crono-programmi dei Programmi FAS e i loro aggiornamenti annuali sono resi disponibili nel mese di dicembre sul sito del QSN e sono oggetto di comunicazione al "Comitato nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della politica regionale unitaria" che ne discute annualmente la capacità di sostenere l'ordinata esecuzione finanziaria dei programmi.

Il MISE-DPS fornirà indicazioni, orientamento e supporto ai fini della costruzione di tali crono-programmi e garantirà, anche attraverso i CPT, il monitoraggio e la sorveglianza della piena aggiuntività finanziaria della politica regionale unitaria. Tale attività sarà condizione necessaria anche per garantire il raggiungimento del livello di spesa pubblica nazionale che l'Italia si impegna a mantenere nel corso del periodo 2007-2013 in base agli obblighi previsti dai Regolamenti comunitari e per consentire la formale verifica del principio di addizionalità comunitaria di cui all'art. 15 del Regolamento CE 1083/2006 e di cui anche al successivo punto.

§ *Rispetto del principio di addizionalità*

Principio di addizionalità

Il livello di spese strutturali che deve essere mantenuto nelle Regioni che rientrano nell'obiettivo «Convergenza», nel corso del periodo di programmazione 2007-2013, è

stabilito nel QSN (par. V.6) ed è uno degli elementi interessati dalla decisione della Commissione relativa al quadro di riferimento strategico nazionale (art. 28, par 3 del Regolamento CE 1083/2006). Il principio di addizionalità è sancito dall'art. 15 del citato Regolamento 1083/2006 e stabilisce che per assicurare un reale impatto economico i contributi dei Fondi Strutturali non debbono sostituire le spese pubbliche dello Stato membro.

La verifica dell' addizionalità ha luogo in tre momenti differenti: ex ante (al momento della approvazione del programma), in itinere (31 dicembre 2011) e alla fine del periodo (30 giugno 2016).

Quando uno Stato membro non rispetta gli obblighi di cui all'art. 15 par. 4 del Regolamento 1083/2006, la Commissione può, in relazione al grado di inadempimento di tale obbligo, procedere ad una rettifica finanziaria sopprimendo la totalità o una parte del contributo a titolo dei Fondi Strutturali. Il tasso applicabile alle rettifiche finanziarie è stabilito nelle norme di attuazione secondo la procedura di cui all'art. 103 par. 3 .

Soggetto responsabile della verifica del principio di addizionalità

L'UVAL del MISE-DPS ha il compito istituzionale di effettuare la verifica della addizionalità in ogni sua fase e di monitorarne in itinere lo stato di attuazione; di predisporre la documentazione rilevante ai fini della discussione con la Commissione Europea; di redigere il rapporto finale sulla addizionalità.

L'UVAL del MISE-DPS dirige il progetto Conti Pubblici Territoriali (CPT), banca dati finalizzata alla misurazione tempestiva dei flussi finanziari sul territorio, facente parte del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN), che costituisce la base dati per la verifica di addizionalità.

La Rete dei Nuclei Regionali CPT, coordinata dall'UVAL del MISE-DPS, collabora alla predisposizione delle basi informative necessarie alla verifica di addizionalità e al necessario miglioramento metodologico.

Ai fini del monitoraggio degli andamenti di spesa l'UVAL del MISE-DPS si avvarrà, tra le altre fonti, dei risultati dei cronoprogrammi che le Amministrazioni forniranno al DPS relativamente alle risorse aggiuntive, sia di fonte comunitaria che nazionale (di cui al precedente punto).

Organizzazione della verifica.

La verifica in itinere della addizionalità consiste in una valutazione di conformità con i requisiti dell'addizionalità ex ante. In particolare, il rispetto del principio dell'addizionalità è considerato come verificato se la media annua della spesa pubblica nazionale ammissibile degli anni dal 2007 al 2010 è tale da essere coerente, ossia da non pregiudicare, il risultato finale relativo all'intero periodo 2007-2013. Nel quadro della verifica intermedia, la Commissione, in consultazione con lo Stato membro, può

decidere di modificare il livello richiesto di spese strutturali se la situazione economica del Paese è cambiata in misura significativa rispetto a quella esistente al momento della determinazione del livello di spese strutturali pubbliche o assimilabili di cui all'art. 15 paragrafo 2 del Regolamento CE 1083/2006. La decisione della Commissione di cui all'articolo 28, paragrafo 3, è modificata in modo da rispecchiare questo adeguamento.

La verifica ex post, al cui esito è subordinata l'eventuale applicazione di sanzioni, viene effettuata in cooperazione tra lo Stato membro e la Commissione. Essa consiste nella verifica di conformità della spesa effettivamente realizzata con quanto stabilito ex ante o modificato in itinere.

Al monitoraggio degli andamenti della spesa è dedicata forte e costante attenzione. Benché non sia più previsto dai Regolamenti, l'Italia continua ad effettuare annualmente, a fini interni, il monitoraggio del principio di addizionalità.

Eventuali scostamenti dal percorso di spesa e gli esiti di tutti gli stadi della verifica vengono discussi ed approvati nel Comitato di Sorveglianza ovvero nell'organismo assimilato.